

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 settembre 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2025, n. 21.

Interventi regionali a sostegno dell'organizzazione e svolgimento della competizione di trail running "Monte Rosa Walserwaeg" per gli anni 2025, 2026 e 2027. (26R00266) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2025, n. 22.

Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2025/2027. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni. (26R00267) Pag. 2

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2025, n. 23.

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e di cultura. Modificazioni di leggi regionali. (26R00268) Pag. 19

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 novembre 2025, n. 31.

Modifica del regolamento di esecuzione in materia di abitazioni a prezzo calmierato. (26R00170) Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 novembre 2025, n. 32.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'elenco provinciale degli operatori e delle operatrici dell'agricoltura sociale. (26R00171). Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 dicembre 2025, n. 33.

Modifica del regolamento di esecuzione sull'imposta comunale di soggiorno. (26R00172) Pag. 28

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2025, n. 24.

Modifiche al regolamento regionale 1° agosto 2016, n. 16 (Regolamento per la disciplina degli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio per il personale della giunta della regione Lazio) e successive modifiche. (26R00072) Pag. 28

REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2025, n. 25.

Modifiche al regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11 "Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della giunta regionale, delle aziende unità sanitarie locali, degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)". (26R00073) ... Pag. 29

REGOLAMENTO REGIONALE 29 dicembre 2025, n. 26.

Modifiche al regolamento regionale 4 gennaio 2022, n. 2 "Disciplina delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, ai sensi della legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)" e successive modifiche. (26R00074) Pag. 30





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2025, n. 21.

Interventi regionali a sostegno dell'organizzazione e svolgimento della competizione di trail running "Monte Rosa Walserwaeg" per gli anni 2025, 2026 e 2027.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 42 del 31 luglio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. In considerazione del rilievo turistico-promozionale legato all'organizzazione in Valle d'Aosta di grandi eventi sportivi di particolare rilievo tecnico e internazionale, al fine di promuovere l'immagine della Regione e l'offerta turistica del suo territorio, la presente legge disciplina gli interventi regionali finalizzati al sostegno dell'organizzazione e dello svolgimento della competizione di *trail running* «Monte Rosa Walserwaeg» per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Art. 2.

Contributo concedibile

1. È concesso, a favore del soggetto co-organizzatore La Grolla s.c.r.l., società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro, un contributo annuo massimo di euro 400.000 per gli anni 2025, 2026 e 2027 per l'organizzazione e lo svolgimento delle competizioni di cui all'art. 1.

2. Fermo restando l'importo massimo previsto dal comma 1, il contributo è concesso nella misura massima del 100 per cento della differenza tra le spese ritenute ammissibili effettivamente sostenute, anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e i ricavi eventualmente percepiti dal soggetto co-organizzatore per ciascuna gara, derivanti dalle iscrizioni, da sponsorizzazioni, da altri contributi pubblici e da altre fonti.

Art. 3.

Iniziative agevolabili

1. Possono essere ammesse al contributo di cui all'articolo 2 le spese relative alle seguenti iniziative:

a) realizzazione di attività promozionali dell'offerta turistica della Valle d'Aosta, del territorio regionale, dei comuni interessati e dell'evento;

b) acquisizione di materiali e di servizi per l'allestimento di infrastrutture strettamente funzionali allo svolgimento delle competizioni di cui all'art. 1, nonché di installazioni per riprese televisive, *team paddock* o per altre finalità;

c) acquisto di beni e servizi per attività di comunicazione, di trasporto, di assistenza alle gare, ivi compresa quella sanitaria, di anti *doping*, di accreditamento, di ospitalità, di animazione e di *catering* o per altre finalità;

d) acquisto di *gadget* e abbigliamento;

e) concessione di premi anche in denaro.

Art. 4.

Disposizioni procedurali

1. Il contributo di cui all'art. 2 è concesso, con provvedimento del soggetto responsabile in materia di organizzazione di grandi eventi di interesse turistico, di seguito denominato soggetto competente, previa presentazione da parte del soggetto co-organizzatore di apposita domanda, corredata di una relazione illustrante le spese e le entrate programmate, con il relativo dettagliato preventivo, oltre che dell'eventuale ulteriore documentazione stabilita con la deliberazione di cui all'art. 5.

2. Alla liquidazione del contributo si provvede a consuntivo, anche in più soluzioni, previa presentazione di una relazione illustrante le spese effettivamente sostenute e i ricavi effettivamente conseguiti, nonché la relativa documentazione giustificativa.

3. Su richiesta del beneficiario, il contributo annuale può essere liquidato a titolo di anticipazione, nei limiti dell'80 per cento delle somme concesse per ciascuna annualità, previa presentazione di apposita e idonea fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare a titolo di anticipazione.

4. Sono ammesse al contributo, al netto dei ricavi eventualmente conseguiti, le spese sostenute dal soggetto co-organizzatore, se previste nel preventivo di spesa allegato alla domanda, nei casi in cui le competizioni non abbiano avuto luogo, totalmente o parzialmente, per cause di forza maggiore o per altre cause comunque a esso non imputabili, come tali riconosciute con provvedimento del soggetto competente.

5. L'eventuale rigetto della domanda o la revoca del contributo di cui all'art. 2, nonché la decadenza dallo stesso o la presa d'atto della rinuncia sono disposti, con provvedimento del soggetto competente, in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese, di mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli, di perdita dei requisiti richiesti dalla presente legge o di mancato rispetto delle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 5. In caso di revoca, di decadenza o di rinuncia, il beneficiario è tenuto alla restituzione degli importi ricevuti maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione del beneficio economico e la data dell'avvenuta restituzione. La restituzione alla Regione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.



Art. 5.

Rinvio

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione della presente legge, compresi il dettaglio delle tipologie di spese ammissibili, le modalità e i termini procedurali per la presentazione della domanda, per la concessione, la rendicontazione delle spese e dei ricavi e la liquidazione del contributo, anche in più soluzioni.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 400.000 per l'anno 2025, in euro 400.000 per l'anno 2026 e in euro 400.000 per l'anno 2027.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 1 (Spese correnti) per euro 400.000, per l'anno 2025, e nella Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti) per euro 400.000, per gli anni 2026 e 2027.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 28 luglio 2025

Il Presidente: TESTOLIN

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2025, n. 22.

Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2025/2027. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 42 del 31 luglio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

TITOLO I

DISPOSIZIONI FINANZIATE DA NUOVE ENTRATE

Capo I

MAGGIORI ENTRATE

Art. 1.

Variazioni di parte entrata

1. Al bilancio di previsione finanziario della Regione sono introitate nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), le disponibilità del Fondo in gestione speciale presso Finaosta S.p.A., di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), per complessivi euro 85.000.000, di cui:

per l'anno 2025 euro 30.493.131,00;

per l'anno 2026 euro 46.734.282,88;

per l'anno 2027 euro 7.772.586,12.

2. Al bilancio di previsione finanziario della Regione sono introitate nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni), euro 220.000 per l'anno 2025.

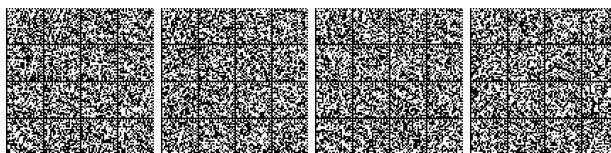
Capo II

INTERVENTI DI FINANZA LOCALE

Art. 2.

Disposizioni a favore dell'attività delle Pro loco

1. Per l'anno 2025 le risorse destinate alla concessione di contributi alle Pro loco per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma



dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35)), sono incrementate di euro 94.500.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, fa carico sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 3.

Disposizioni per l'adeguamento dei canoni di edilizia pubblica residenziale. Trasferimenti straordinari all'ARER

1. Al fine di far fronte alle crescenti difficoltà socio-economiche da parte dei nuclei familiari valdostani determinatesi a seguito della fase post-emergenziale e all'aumento dei prezzi al consumo, in particolare per il settore energetico, l'aggiornamento, da effettuare nell'anno 2025, dei valori dei canoni di locazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1794 in data 23 dicembre 2016, adottata ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), è posticipato all'anno 2026.

2. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, per l'anno 2025, le risorse destinate dalla Regione all'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026), sono incrementate di euro 350.000.

3. Per l'anno 2025, la Regione è autorizzata a effettuare un trasferimento straordinario all'ARER, in deroga alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), per la copertura dei maggiori oneri di funzionamento e di gestione, derivanti dall'incremento delle spese di personale conseguenti ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022/2024 delle categorie e della dirigenza del comparto unico della Valle d'Aosta e dalla corresponsione dei relativi arretrati, al netto di quanto già accantonato a tal fine nei documenti contabili, nonché dai maggiori accantonamenti sul Fondo crediti di dubbia esigibilità, per un importo massimo di euro 800.000.

4. Il trasferimento della somma di cui al comma 3 è effettuato dalla struttura regionale competente in materia di disagio abitativo a seguito di trasmissione da parte dell'ARER della documentazione attestante la spesa sostenuta nei limiti dell'importo massimo di euro 800.000.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, fa carico per euro 1.150.000 sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma

02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare), Titolo 1 (Spese correnti), e alla sua copertura si provvede:

a) per euro 800.000 nel 2025 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A;

b) per euro 350.000 nel 2025 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'Allegato B.

Art. 4.

Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico

1. Per l'anno 2025, la Regione è autorizzata a finanziare nell'ambito della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), contributi agli investimenti a favore degli enti locali, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico a seguito di eventi calamitosi, specificamente finalizzati, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, ai lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del torrente Colombaz in Comune di Morgex, per un importo massimo complessivo di euro 3.700.000.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati con i criteri e le modalità di cui alla legge regionale n. 5/2001.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

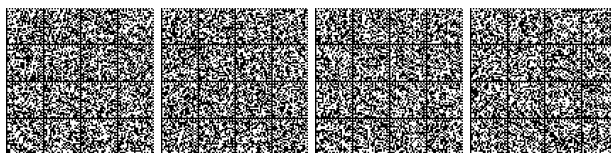
Art. 5.

Contributo straordinario ai comuni per spese di investimento

1. Per l'anno 2025, la Regione è autorizzata a finanziare un programma straordinario di interventi proposti dagli enti locali per fare fronte agli effetti dei cambiamenti climatici e per la valorizzazione degli ambiti montani, per un importo massimo complessivo di euro 1.500.000, al fine di assicurare lo sviluppo progettuale e la realizzazione di interventi coerenti con gli obiettivi del finanziamento straordinario di cui all'articolo 1, comma 709, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), assegnato alla Regione per gli anni 2025, 2026 e 2027.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), i criteri per la presentazione e l'istruttoria delle proposte ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 1, l'individuazione degli interventi ammissibili, le condizioni e le modalità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei finanziamenti, nonché la disciplina di ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Il programma è approvato con provvedimento del dirigente competente in materia di territorio.



4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, è determinato complessivamente in euro 1.500.000, per l'anno 2025, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 07 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 6.

Contributo straordinario al Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses per la riqualificazione dell'area di confine del Colle del Gran San Bernardo

1. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario a favore del Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, per la riqualificazione paesaggistica e ambientale della zona di confine del Colle del Gran San Bernardo per un importo di euro 30.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1, nonché ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo al Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 7.

Contributo straordinario al Comune di Valsavarenche per la realizzazione di un punto di informazione turistica presso il Centro acqua e biodiversità di Rovenaud

1. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario a favore del Comune di Valsavarenche, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, per la realizzazione di un punto di informazione turistica, presso il Centro acqua e biodiversità di Rovenaud, per un importo massimo di euro 80.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1, nonché ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo al Comune di Valsavarenche, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 8.

Trasferimento corrente a favore degli enti locali per la revisione dei piani comunali di protezione civile. Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 5/2001 è aggiunto il seguente:

«2bis. Per la revisione dei piani comunali di protezione civile, riconducibili agli strumenti per la pianificazione dell'emergenza di cui al comma 2, lettera c), la Regione può intervenire mediante la concessione di contributi a favore degli enti locali, nei limiti degli stanziamenti di bilancio individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).».

2. Dopo il comma 2bis dell'articolo 7 della legge regionale n. 5/2001, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

«2ter. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 2bis sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).».

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2025, in euro 400.000 a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti) e alla sua copertura si provvede:

a) per euro 220.000 nel 2025 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A;

b) per euro 180.000 nel 2025 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'Allegato B.

Art. 9.

Disposizioni in materia di assistenza e sostegno a favore di persone con disabilità

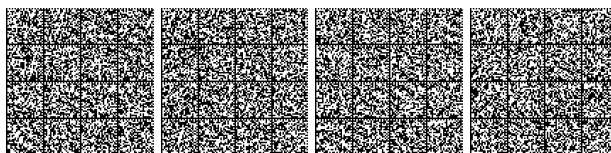
1. Per la realizzazione delle attività di assistenza e sostegno a favore di persone con disabilità nell'ambito socio-assistenziale è autorizzata una maggiore spesa di euro

119.420 per l'anno 2025, euro 238.840 per l'anno 2026 ed euro 62.640 per l'anno 2027 a valere sulla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale).

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, fa carico alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti) e alla sua copertura si provvede:

a) per euro 119.420 nel 2025 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'Allegato B;

b) per euro 238.840 nel 2026 ed euro 62.640 nel 2027 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.



Art. 10.

Contributo straordinario al Comune di Saint-Christophe per l'adeguamento e l'ampliamento degli spazi destinati al Banco alimentare per la Valle d'Aosta

1. Per l'adeguamento e l'ampliamento degli spazi utilizzati per le attività del Banco Alimentare per la Valle d'Aosta è autorizzato, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, un contributo straordinario al Comune di Saint-Christophe di euro 30.000 nel 2025 e di euro 230.000 nel 2026.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, fa carico sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e alla sua copertura si provvede:

a) per euro 230.000 nel 2026 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A;

b) per euro 30.000 nel 2025 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'Allegato B.

Art. 11.

Disposizioni in materia di sostegno e promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), è inserito il seguente:

«8bis
Copertura della retta delle strutture
per collocazione in regime emergenziale

1. La Regione, tramite la competente struttura, nell'ambito delle funzioni di tutela dei minori in capo all'Amministrazione regionale, ai sensi di quanto disposto dalle leggi 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), e 8 novembre 2020, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali), si assume la copertura totale della spesa della retta di ospitalità dei destinatari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) e di altri interventi ritenuti idonei previsti nel progetto di presa in carico.».

2. Al fine di garantire la continuità assistenziale alle persone attualmente ospitate nel Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) di Donnas, in considerazione della cessazione, al 31 dicembre 2025, degli effetti dell'articolo 20, comma 1, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), prorogati dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1123 del 29 dicembre 2024, il finanziamento

degli interventi previsti dall'articolo 17 della legge regionale n. 23/2010 è incrementato di euro 370.000 per l'anno 2026 e di euro 450.000 per l'anno 2027.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 269.584,31 per l'anno 2025, in euro 600.000 per l'anno 2026 e in euro 600.000 per l'anno 2027, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'Allegato B.

4. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2 è determinato in euro 370.000 per l'anno 2026 e in euro 450.000 per l'anno 2027, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 12.

Disposizioni in materia di gestione dei servizi cimiteriali di interesse regionale. Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché il trasporto delle salme senza identità».

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24/2016, le parole: «euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 55.000».

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 5.000 annui per gli anni 2025, 2026 e 2027 fa carico alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 09 (Servizio necroscopico e cimiteriale), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A. Per gli anni successivi gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995.

Art. 13.

Contributo straordinario al Comune di Montjovet per i lavori di riqualificazione dell'area occupata dall'ex edificio scolastico dismesso di frazione Ruelle

1. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario al Comune di Montjovet, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, per l'esecuzione della prima fase dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell'area occupata dall'ex edificio scolastico dismesso in frazione Ruelle, per un importo massimo di euro 2.300.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.



3. L'onere di cui al comma 1, determinato in euro 2.300.000 per l'anno 2025 fa carico alla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 14.

Contributo straordinario al Comune di Issogne per l'acquisizione dei documenti propedeutici agli interventi di riqualificazione delle aree limitrofe al castello

1. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario al Comune di Issogne, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, finalizzato all'acquisizione dei documenti tecnici propedeutici all'avvio degli interventi di riqualificazione e riorganizzazione delle aree limitrofe al castello, per un importo massimo di euro 60.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere di cui al comma 1, determinato in euro 60.000 per l'anno 2025, fa carico alla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 15.

Quote di rimborso regionali per le attività svolte dalle associazioni e federazioni regionali dei donatori volontari di sangue. Modificazioni alla legge regionale 27 dicembre 2023, n. 29

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 29 (Nuova disciplina regionale delle attività trasfusionali e della produzione di farmaci emoderivati. Abrogazione della legge regionale 23 novembre 2009, n. 41), le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in annui euro 15.000 per il triennio 2025/2027 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale – Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti).

3. L'onere di cui al comma 2 è ricompreso nell'autorizzazione di spesa per i livelli essenziali di assistenza (LEA) così come rideterminata dal comma 2 dell'articolo 16.

Art. 16.

Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente

1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), già determinata ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027), in euro 339.721.487,69 per l'anno 2025, in euro 339.613.693,69 per l'anno 2026 e in euro 339.519.693,69 per l'anno 2027 è incrementata di 11.761.560 per l'anno 2025 e di annui euro 4.115.000 per gli anni 2026 e 2027 e risulta pertanto così rideterminata:

- a) anno 2025 euro 351.483.047,69;
- b) anno 2026 euro 343.728.693,69;
- c) anno 2027 euro 343.634.693,69.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 riguardano esclusivamente il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) previsto dall'articolo 24, comma 2, della legge regionale n. 29/2024, le cui autorizzazioni risultano pertanto complessivamente così rideterminate:

- a) anno 2025 euro 348.156.253,69;
- b) anno 2026 euro 340.428.693,69;
- c) anno 2027 euro 340.334.693,69.

3. Nell'ambito dell'autorizzazione complessiva dei LEA di cui al comma 2 i seguenti vincoli di spesa sono così rideterminati:

a) il vincolo di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 29/2024 è incrementato di euro 2.346.560 per l'anno 2025 e rideterminato in complessivi euro 7.993.145;

b) il vincolo di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 29/2024 è incrementato di euro 3.400.000 per l'anno 2025 e rideterminato in euro 30.600.000;

c) il vincolo di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 29/2024 è incrementato di euro 500.000 per l'anno 2025 e di annui euro 600.000 per gli anni 2026-2027 e rideterminato in euro 3.200.000 per l'anno 2025 e in annui euro 3.300.000 per gli anni 2026 e 2027;

d) il vincolo di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, lettera g), della legge regionale n. 29/2024 è incrementato di euro 500.000 per ciascun anno del triennio 2025/2027 e rideterminato in annui euro 1.500.000 per gli anni 2025-2026-2027.

4. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 11.761.560 per l'anno 2025 e in annui euro 4.115.000 per gli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.



Art. 17.

*Trasferimento straordinario alla Casa di riposo
G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz*

1. A copertura dei maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione dell'«Accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale relativo al triennio economico 2022/2024 e per la modificazione dell'accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13 dicembre 2010 e successivi accordi», sottoscritto il 6 dicembre 2024, e al netto di quanto già accantonato a tal fine nei documenti contabili della Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, il trasferimento straordinario alla stessa, di cui all'articolo 27 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 12 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026. Modificazioni di leggi regionali), è incrementato, per l'anno 2025, di euro 500.000, di cui euro 328.550 relativi ai servizi socio-assistenziali e euro 171.450 relativi ai servizi sociosanitari.

2. La somma di cui al comma 1 è trasferita a seguito di trasmissione da parte della Casa di riposo G. B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz della documentazione attestante la spesa e nei limiti dell'importo massimo di euro 500.000.

3. La somma di euro 171.450 relativa ai servizi sociosanitari, è erogata alla stessa Casa di riposo per il tramite dell'Azienda USL.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 500.000 per l'anno 2025, fa carico per euro 328.550 sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 1 (Spese correnti) e, per euro 171.450, sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura per euro 328.550 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B e per euro 171.450 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 18.

*Finanziamento di progetti di ricerca scientifica
in ambito sanitario*

1. Al fine di promuovere l'innovazione e il miglioramento dei servizi sanitari, l'Azienda USL è autorizzata a partecipare a progetti di ricerca scientifica in ambito sanitario, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, università, istituti di ricerca e imprese del settore sanitario, biotecnologico e farmaceutico per la realizzazione di attività di ricerca scientifica, clinica ed epidemiologica, finalizzate al miglioramento della salute pubblica e all'innovazione dei servizi sanitari regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato un trasferimento all'Azienda USL di euro 200.000 per l'anno 2025 e di euro 100.000 per l'anno 2026.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 19.

*Finanziamento all'Azienda USL per favorire
il recupero delle liste d'attesa*

1. Per favorire il recupero delle liste d'attesa, l'Azienda USL è autorizzata a utilizzare le somme residue trasferite per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023), e accantonate su proprio bilancio.

2. Il presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 20.

Finanziamento delle scuole paritarie

1. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 21 ottobre 1986, n. 55 (Disposizioni per agevolare il funzionamento delle scuole gestite da istituti ed enti morali), sono autorizzate per il triennio 2025/2027 le seguenti maggiori spese:

- a) anno 2025 euro 215.121,00;
- b) anno 2026 euro 323.453,00;
- c) anno 2027 euro 220.089,53.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sul Titolo 1 (Spese correnti) della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio):

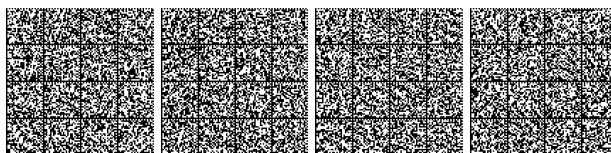
a) Programma 01 (Istruzione prescolastica) per euro 138.852 nel 2025, euro 189.335,35 nel 2026 ed euro 133.821,53 nel 2027;

b) Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) per euro 76.269 nel 2025, euro 134.117,65 nel 2026 ed euro 86.268 nel 2027.

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura:

a) per euro 115.121 nel 2025, euro 38.453 nel 2026 ed euro 105.120 nel 2027 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A;

b) per euro 100.000 nel 2025, euro 285.000 nel 2026 ed euro 114.969,53 nel 2027 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.



Art. 21.

Interventi di manutenzione straordinaria presso gli immobili di proprietà regionale da destinare a laboratori dell'Istituto Orfanotrofio Salesiano «Don Bosco» di Châtillon

1. Per l'anno 2025 la Regione autorizza l'Istituto Orfanotrofio Salesiano «Don Bosco» di Châtillon ad acquisire la progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione di laboratori da collocare negli immobili di proprietà regionale.

2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzato un rimborso delle spese sostenute per un importo non superiore a complessivi euro 100.000 per l'anno 2025.

3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di erogazione del rimborso di cui al presente articolo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo all'Istituto Orfanotrofio Salesiano «Don Bosco» di Châtillon.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spesa corrente) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 22.

Intervento presso il Convitto regionale Federico Chabod di Aosta

1. Per l'anno 2025 è autorizzata la spesa di euro 50.000 per la realizzazione di interventi puntuali su alcune strutture della palestra del Convitto regionale Federico Chabod di Aosta, resi necessari in seguito agli interventi strutturali di adeguamento sismico eseguiti sull'adiacente edificio scolastico in via Conseil des Commis.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 23.

Interventi di manutenzione straordinaria della lanterna del Mega Museo di Aosta

1. Per l'anno 2025 è autorizzata la spesa per la progettazione di interventi di manutenzione straordinaria sul corpo di fabbrica denominato «lanterna» del Mega Museo di Saint-Martinde-Corléans in Aosta per un importo di euro 50.000.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 24.

Interventi di valorizzazione della Tour Fromage di Aosta

1. Per l'anno 2025 è autorizzato un intervento di valorizzazione della Tour Fromage, situata all'interno dell'area archeologica del Teatro romano in Aosta, al fine di sfruttarne le potenzialità museali arricchendo di nuovi spazi il percorso di visita del sito.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e al suo finanziamento si provvede:

a) per euro 1.000.000 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I come meglio esplicitato nell'Allegato A;

b) per euro 200.000 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'Allegato B.

Art. 25.

Contributo straordinario all'associazione «Centre d'études les anciens remèdes»

1. Per l'anno 2025 la Regione concede un contributo straordinario all'Associazione «Centre d'études les anciens remèdes» per l'acquisto di hardware e apparati tecnologici per un importo complessivo di 65.000 euro.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di concessione del contributo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo all'Associazione «Centre d'études les anciens remèdes».

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I come meglio esplicitato nell'Allegato A.

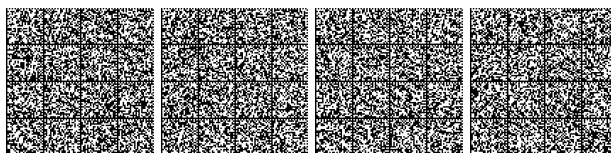
Art. 26.

Contributo straordinario alla Fondazione Film Commission

1. Per l'anno 2025 la Regione concede un contributo straordinario alla «Fondazione Film Commission», istituita con la legge regionale 9 novembre 2010, n. 36 (Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica. Istituzione della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste), a integrazione del finanziamento del Film Fund per un importo di 184.000 euro.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di concessione del contributo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo alla «Fondazione Film Commission».

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività



culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Capo V

INTERVENTI NELL'AMBITO DI SPORT E TURISMO

Art. 27.

Disposizioni in materia di Associazione sport invernali Valle d'Aosta

1. Per l'anno 2025 è autorizzata un'integrazione di euro 45.000 al finanziamento corrente previsto a favore dell'Associazione sport invernali Valle d'Aosta (ASIVA) ai sensi della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), a copertura del fabbisogno derivante dai maggiori oneri da sostenere per l'organizzazione di sessioni di allenamento all'estero degli atleti delle squadre regionali di sci alpino nonché per l'acquisto di materiali specifici per lo sviluppo dell'attività giovanile nel settore del biathlon.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 3/2004, l'integrazione di cui al comma 1 è liquidata entro il 31 dicembre 2025.

3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione del presente articolo, compresi il dettaglio delle tipologie di spese ammissibili, le modalità per la presentazione della domanda, la concessione, la rendicontazione delle spese e la liquidazione del contributo.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 28.

Disposizioni in materia di Associazione valdostana maestri di sci

1. Per l'anno 2025 è autorizzato un contributo straordinario di euro 50.000 a favore dell'Associazione valdostana maestri di sci (AVMS) a copertura del fabbisogno derivante dai maggiori oneri sostenuti per l'organizzazione e gestione di numerosi progetti nonché per far fronte all'aumento degli adempimenti a carico della stessa.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione del presente articolo, compresi il dettaglio delle tipologie di spese ammissibili, le modalità per la presentazione della domanda, la concessione, la rendicontazione delle spese e la liquidazione del contributo.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico alla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 29.

Disposizioni in materia di Office Régional du Tourisme

1. Per l'anno 2025 è autorizzata un'integrazione di euro 100.000 al finanziamento corrente previsto a favore dell'Office régional du tourisme / Ufficio regionale del turismo a valere sulla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo), al fine di consentire allo stesso di realizzare materiale informativo e promozionale destinato agli uffici del turismo territoriali.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 9/2009, l'integrazione di cui al comma 1 è liquidata entro il 31 dicembre 2025.

3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione del presente articolo, compresi il dettaglio delle tipologie di spese ammissibili, le modalità per la presentazione della domanda, la concessione, la rendicontazione delle spese e la liquidazione del contributo.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Capo VI

INTERVENTI DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 30.

Interventi inerenti ai Consorzi garanzia fidi. Modificazioni alla legge regionale 25 marzo 2020, n. 4

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2020, n. 4 (Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è sostituito dal seguente:

«2. Sono considerate ammissibili le garanzie concesse dai Confidi per favorire l'accesso al credito da parte dei soggetti di cui al comma 1 per tutte le tipologie di intervento per le quali gli stessi Confidi rilasciano una garanzia fideiussoria.»

2. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 4/2020 è sostituito dal seguente:

«4. L'agevolazione è concessa in regime «de minimis», ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/316 del 21 febbraio 2019.»



3. Al fine di assicurare il necessario supporto economico alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria, le risorse già contabilizzate nei fondi rischi costituiti ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 4/2020 possono essere utilizzate, oltre che per le finalità previste dalla medesima legge, anche per erogare direttamente finanziamenti a tasso agevolato alle imprese e ai soggetti esercenti le libere professioni operanti sul territorio regionale che aderiscono ai Consorzi garanzia fidi.

4. Sono ammissibili a finanziamento le operazioni relative a investimenti produttivi e infrastrutturali e a fabbisogni di capitale circolante.

5. Per ogni finanziamento, l'utilizzo dei fondi di cui alla legge regionale n. 4/2020 è ammissibile nella misura massima dell'80 per cento dell'importo erogato; i Consorzi di Garanzia fidi partecipano con fondi propri in misura non inferiore al 20 per cento.

6. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono concesse in regime «de minimis», ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/316 del 21 febbraio 2019.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i requisiti per l'accesso alla misura di cui al comma 2, le caratteristiche delle operazioni finanziabili, le modalità di utilizzo e di reintegro dei fondi, la quota di finanziamento a carico dei fondi per ciascuna tipologia di operazione e le condizioni applicabili ai finanziamenti concessi.

8. Per sostenere il rilancio del sistema produttivo regionale, con riferimento alle piccole e medie imprese (PMI) con sede o unità locale ubicate nel territorio regionale, favorendone l'accesso al credito e assicurando il necessario supporto economico nell'affrontare problemi di liquidità finanziaria, le risorse, già contabilizzate nei fondi rischi costituiti presso i Consorzi di garanzia fidi (Confidi) con sede o unità locale nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 4/2020, possono continuare a essere utilizzate per la concessione di garanzie fideiussorie e per l'erogazione diretta di finanziamenti agevolati per ulteriori ventiquattro mesi.

9. Alla scadenza del termine di cui al comma 8 le somme presenti sui fondi rischi e non utilizzate devono essere restituite alla Regione con le modalità previste dal comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale n. 4/2020.

10. Al fine di razionalizzare le misure a sostegno delle PMI ed evitarne la duplicazione l'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anticrisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), e l'articolo 9 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 25 (Terzo provvedimento

di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali), sono abrogati.

11. I Confidi provvedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasferire le risorse contabilizzate sui fondi rischi costituiti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 1/2009 ai fondi rischi costituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 4/2020. I Con-fidi provvedono, altresì, a far confluire sui fondi rischi di cui alla legge regionale n. 4/2020 le risorse che nel tempo torneranno disponibili sui fondi rischi di cui alla legge regionale n. 1/2009 a seguito del rimborso dei finanziamenti erogati.

12. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 500.000 per l'anno 2025, a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e Artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 31.

Disposizioni in materia di previdenza complementare e integrativa e di iniziative di natura assistenziale. Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27

1. Gli oneri sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2026 per gli interventi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27 (Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della previdenza complementare e integrativa e di iniziative di natura assistenziale), diretti a fornire incentivi di natura assistenziale a favore dei soggetti che si trovino in particolari situazioni di bisogno o difficoltà, anche mediante la garanzia di servizi amministrativi, contabili e logistici essenziali a costi ridotti, sono iscritti direttamente sul bilancio regionale senza addebito sul fondo di cui all'articolo 7 della medesima legge.

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/2006 è sostituita dalla seguente:

«a) al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b);».

3. Per il triennio 2025/2027 le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere c) e d) della legge regionale n. 27/2006 sono incrementate di euro 165.000 per l'anno 2025 e di annui euro 294.826,12 per gli anni 2026 e 2027.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.



Capo VII

INTERVENTI IN AGRICOLTURA E IN AMBITO AMBIENTALE

Art. 32.

Trasferimento straordinario all'ente gestore del Parco Naturale Mont Avic

1. La Regione concede per l'anno 2025 un contributo straordinario di euro 150.000 all'ente gestore del Parco Naturale Mont Avic per i maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro del Comparto unico per il periodo 2022-2024.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di concessione del contributo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo all'ente gestore del Parco Naturale Mont Avic.

3. L'onere derivante all'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 1 (Spese correnti), con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 33.

Sostegno alla razza autoctona ovina Rosset

1. Alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore dell'allevamento della razza autoctona ovina Rosset, possono essere concessi, limitatamente all'anno 2025, aiuti a fondo perduto fino ad un massimo di 400 euro a unità bestiame adulto (UBA), al fine di sostenere e incentivare l'allevamento di tale razza a rischio di estinzione sul territorio regionale.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi, ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e nel rispetto di quanto previsto con deliberazione della Giunta regionale, che definisce i relativi requisiti di accesso, le condizioni di ammissibilità, l'importo degli aiuti nel rispetto del massimale previsto al comma 1, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione da allegare al fine dell'erogazione dei medesimi.

3. L'onere di cui al comma 1, determinato in euro 45.000 per l'anno 2025, fa carico alla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 34.

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità

1. La Regione, ai sensi della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare), promuove la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, ai fini della tutela e conservazione delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione e di erosione genetica appartenenti al patrimonio naturale di interesse agricolo e alimentare della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, mediante le seguenti azioni autorizzate in via sperimentale per l'anno 2025:

a) sostegno alle attività degli agricoltori e degli allevatori custodi e dei centri di conservazione *ex situ*, volte al recupero e alla conservazione delle risorse genetiche locali e relativa prevenzione e gestione del territorio, nonché alla realizzazione della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 4 della legge n. 194/2015;

b) organizzazione e partecipazione a progetti volti al recupero e alla conservazione delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione e di erosione genetica e alla trasmissione delle conoscenze in materia di biodiversità di interesse agricolo e alimentare agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori, anche attraverso adeguate attività di divulgazione/informazione, iniziative culturali, periodiche campagne promozionali di valorizzazione e specifici itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;

c) promozione dell'istituzione di Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare al fine di sensibilizzare la popolazione, sostenere le produzioni agrarie e alimentari e promuovere comportamenti volti a tutelare la biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

2. Qualora dalle azioni di cui al comma 1 conseguano aiuti a fondo perduto o in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti, a imprese, la concessione dei medesimi avverrà ai sensi e nei limiti dell'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e del Regolamento (UE) n. 2023/2831, in quanto applicabili.

3. L'attuazione del presente articolo e della connessa legge n. 194/2015 è ulteriormente disciplinata, anche per gli aspetti procedurali, con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 20.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.



Art. 35.

Indennizzi nel settore zootecnico a seguito della campagna vaccinale Bluetongue

1. La Regione, a seguito dell'istituzione del piano vaccinale obbligatorio per Bluetongue, riconosce un indennizzo agli operatori del settore zootecnico che hanno subito il decesso di un capo di bestiame per una reazione avversa all'inoculo del vaccino per la Bluetongue sierotipi 3, 4 e 8, ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. Gli indennizzi sono riconosciuti per i decessi avvenuti a seguito della campagna vaccinale 2025 o, nel caso si rendesse necessaria, di quella per l'anno 2026.

3. I criteri e le modalità di erogazione degli indennizzi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 5.000 per il 2025 e il 2026, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

*Capo VIII*INTERVENTI PER IL RINNOVO DEL COMPLESSO FUNIVIARIO
«BREUIL-CERVINIA – PLAN MAISON PLATEAU ROSA»

Art. 36.

Interventi per il rinnovo del complesso funiviario «Breuil-Cervinia - Plan Maison - Plateau Rosa» mediante sottoscrizione dell'aumento di capitale della società controllata Cervino S.p.A.

1. La Regione promuove il rinnovo del complesso funiviario «Breuil-Cervinia – Plan Maison – Plateau Rosa» in considerazione dell'importanza strategica che tale complesso riveste come attrattiva turistica, come linea di accesso al comprensorio sciistico, nonché come collegamento internazionale, idoneo anche al trasporto di pedoni.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, per l'anno 2025, è autorizzata la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dalla società controllata Cervino S.p.A., per un importo massimo di euro 70.000.000 da versarsi per euro 35.000.000 nell'anno 2025 e euro 35.000.000 nell'anno 2026.

3. Alla sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 2 provvede Finaosta S.p.A., in nome e per conto della Regione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 7/2006, previa acquisizione di apposita relazione di due diligence in ordine alla valutazione dell'investimento e alla situazione economico-finanziaria complessiva della Cervino S.p.A. La predetta relazione è redatta da un primario studio di analisi finanziaria, individuato da Finaosta S.p.A., per una spesa massima di euro 100.000.

4. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzato il trasferimento al fondo della Gestione speciale presso Finaosta

S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 7/2006 dell'importo di euro 35.000.000 per l'anno 2025 e euro 35.000.000 per l'anno 2026. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000, per l'anno 2025, da riconoscersi a Finaosta S.p.A. dietro presentazione di apposita rendicontazione.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 70.100.000 di cui euro 35.100.000 per l'anno 2025 e euro 35.000.000 per l'anno 2026 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie) e trova copertura:

a) per euro 100.000 per l'anno 2025 ed euro 35.000.000 per l'anno 2026 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A;

b) per euro 35.000.000, per l'anno 2025, mediante l'utilizzo del fondo speciale iscritto nell'ambito degli stanziamenti della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi) Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie), dall'articolo 68 della legge regionale 15 luglio 2025, n. 20 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2025. Seconda variazione al bilancio di previsione della regione per il triennio 2025/2027), come meglio esplicitato nell'Allegato B.

*Capo IX*INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI
E GENERALI

Art. 37.

Contributo straordinario al Soccorso alpino valdostano

1. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario di euro 40.000 a favore del Soccorso alpino valdostano (SAV) finalizzato all'acquisto di una autovettura di servizio.

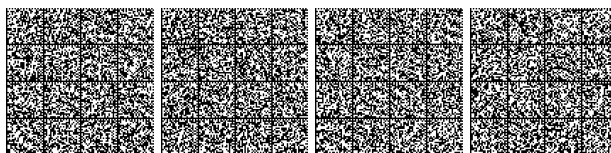
2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1, nonché ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo al SAV, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 38.

Rimborso a Struttura Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Structure s.r.l. degli oneri da sostenere per il recupero ambientale del dismesso canale demaniale ubicato presso il compendio industriale ex ILSSA-VIOLA

1. Per l'anno 2025, la Regione è autorizzata a rimborsare a Struttura Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Structure s.r.l. le spese da sostenere per i lavori di variante relativi



al recupero ambientale del dismesso canale demaniale ubicato presso il compendio industriale ex ILSSA-VIO-LA, consistenti in ulteriori operazioni di consolidamento e risanamento delle strutture esistenti, oltre ai costi per la pista di accesso all'area, fino a un importo massimo di euro 70.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 rimangono disciplinati dalla convenzione già approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1553 del 29 novembre 2021.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni patrimoniali e demaniali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 39.

Rifinanziamento di interventi previsti da norme regionali e statali

1. Per il triennio 2025/2027 sono autorizzate le variazioni di spesa relative agli interventi previsti da norme statali e regionali riepilogate nell'allegato C che trovano finanziamento con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 40.

Variazioni compensative entrata - spesa

1. Sono autorizzate, complessivamente, maggiori entrate e maggiori spese per l'importo di euro 30.713.131,00 di competenza e di cassa per l'anno 2025, euro 46.734.282,88 di competenza per l'anno 2026 ed euro 7.772.586,12 di competenza per l'anno 2027 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

TITOLO II

VARIAZIONI COMPENSATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027

Capo I

INTERVENTI DI FINANZA LOCALE

Art. 41.

Disposizioni in materia di infanzia e tutela dei minori

1. Per gli anni 2026 e 2027 è autorizzata la maggiore spesa annua di euro 302.000 finalizzata al potenziamento del servizio di assistenza domiciliare educativa a favore dei minori e di annui euro 400.000 per l'incremento del numero di minori ospitati nelle strutture socio-assistenziali residenziali nel territorio regionale.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente in annui euro 702.000 per gli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per i medesimi importi, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

Art. 42.

Disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 14

1. Il comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità) è abrogato.

2. Le risorse di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 14/2008, destinate al finanziamento della rete dei servizi per la presa in carico delle persone con disabilità sono incrementate per l'anno 2025 di euro 4.292,40 e per l'anno 2026 di euro 12.018.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 71.450,00 per l'anno 2025 e in euro 70.000 annui per gli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nell'Allegato B. Per gli anni successivi gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995.

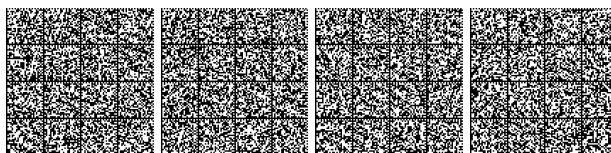
4. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2 fa carico sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'allegato B.

Art. 43.

Interventi di presa in carico e trattamento degli uomini autori di violenza da erogarsi nell'ambito del Centro per Uomini Autori di Violenza (CUAV)

1. La Regione promuove interventi di contrasto e prevenzione della violenza di genere attraverso un sistema integrato di servizi territoriali, tra i quali il Centro per Uomini Autori di Violenza (CUAV), in ottemperanza a quanto disciplinato dalla Convenzione di Istanbul e dando seguito a quanto definito dall'Intesa Stato Regioni del 14 settembre 2022 (rep.atti 184/CSR) e dai decreti di riparto dei Fondi statali destinati all'implementazione e all'avvio di tali servizi sui territori regionali.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2025 in euro 24.000 e per l'anno 2027 in euro 42.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nell'Allegato B. Per gli anni successivi gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995.



Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 44.

*Disposizioni in materia di aree naturali protette.
Modificazioni alla legge regionale 31 luglio 1991, n. 30*

1. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 31 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette) è sostituito dal seguente:

«3. A decorrere dall'anno 2025 per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 26 è autorizzata la spesa di euro 67.316 per l'anno 2025 e di annui euro 96.000 per gli anni 2026 e 2027.»

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 30/1991, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«3bis. A seguito dell'adozione dei nuovi schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'onere derivante dall'applicazione della presente legge fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 1 (Spese correnti) ed è determinato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del medesimo decreto legislativo.»

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) ed è determinato:

a) in euro 67.316 per l'anno 2025 di cui 30.316 euro di Titolo 1 (Spese correnti) e euro 37.000 di Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) in annui euro 96.000 per gli anni 2026 e 2027 di cui annui euro 79.000 euro di Titolo 1 (Spese correnti) e annui euro 17.000 di Titolo 2 (Spese in conto capitale).

4. L'onere di cui al comma 3 trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

Art. 45.

Rideterminazione del contributo straordinario ai Comuni di Gressoney-Saint-Jean e di Brusson per la realizzazione del collegamento intervallivo attraverso il Col Ranzola

1. Il contributo straordinario ai Comuni di Gressoney-Saint-Jean e di Brusson, per la realizzazione di una viabilità di collegamento intervallivo tra i comuni stessi attraverso il Col Ranzola, determinata in euro 3.500.000

dall'articolo 14 della legge regionale n. 20/2025, è incrementato per l'anno 2025 di euro 1.700.000, per finanziare l'aggiornamento dell'elenco prezzi, in fase di approvazione.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 1.700.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

Capo III

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Art. 46.

*Contributo straordinario a Struttura
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Structure S.r.l.*

1. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della strada Lavoratori vittime del Col du Mont, realizzata in attuazione dell'accordo di programma tra la Regione e il Comune di Aosta per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica e riconversione a servizio dell'area industriale «Cogne» di Aosta, la Regione concede alla società Vallée d'Aoste Structure S.r.l., attuale proprietaria delle aree, un contributo per un importo massimo di euro 250.000, comprensivo degli oneri per l'affidamento dell'incarico professionale di collaudo statico. Il contributo è concesso dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione, entro tre mesi dal ricevimento del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, per un importo corrispondente alle spese effettivamente sostenute e rendicontate, comunque non superiore a euro 250.000.

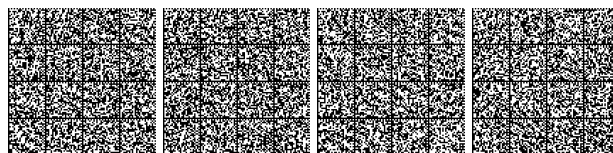
2. Entro tre mesi dal ricevimento del collaudo tecnico-amministrativo degli interventi di cui al comma 1, la Regione e il Comune di Aosta perfezionano, in attuazione dell'Accordo di programma di cui al comma 1, le procedure per il trasferimento a quest'ultimo, per il tramite della società Vallée d'Aoste Structure S.r.l., della proprietà della strada e delle relative pertinenze.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 250.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'Allegato B.

Art. 47.

Disposizioni in materia di start up innovative

1. Per il triennio 2025/2027 la Regione promuove e finanzia la nascita e la crescita delle start-up e delle imprese innovative favorendo, anche per il tramite di soggetti terzi, il loro insediamento e sviluppo negli incubatori e acceleratori di imprese presenti sul territorio valdostano.



2. Gli incubatori e gli acceleratori di imprese di cui al comma 1 mirano a promuovere lo sviluppo economico e la creazione di lavoro integrando talenti, tecnologie, know-how e capitale all'interno di una rete che favorisce la crescita di nuova impresa.

3. Per il triennio 2025/2027 possono usufruire dei contributi previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale) le start-up innovative, come definite dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), se presentano progetti in collaborazione con almeno un'altra impresa industriale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 84/1993.

4. L'onere derivante dall'applicazione dal presente articolo è determinato in euro 100.000 per l'anno 2025, in euro 100.000 per l'anno 2026 e in euro 100.000 per l'anno 2027 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e sostenibilità), Programma 001 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo 2 (Spese in conto capitale) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'Allegato B.

Art. 48.

Rideterminazione per l'anno 2025 delle risorse regionali aggiuntive destinate a Programmi di Cooperazione territoriale europea 2021-2027

1. Per l'anno 2025, la quota di risorse aggiuntive regionali per la gestione e l'attuazione dei Programmi di Cooperazione territoriale europea 2021-2027 (Interreg VIA «Italia-Francia-Alcova» e «Italia-Svizzera», Interreg VI-B «Spazio alpino»), di cui al comma 10 dell'articolo 44 della legge regionale n. 29/2024, è incrementata di euro 10.000 ed è rideterminata per il triennio 2025/2027 in euro 271.000 a valere:

a) per euro 8.000 sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti);

b) per euro 2.000 sulla Missione 19 (Relazioni internazionali), Programma 01 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo), titolo 1 (Spese correnti).

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 49.

Disposizioni in materia di assunzioni per l'Amministrazione regionale. Modificazioni dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 29/2024 è sostituito dal seguente:

«1. Per il triennio 2025/2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su

base annua con riferimento alle unità di personale, comprese quelle di qualifica dirigenziale e quelle impiegate a tempo indeterminato presso l'assessorato competente in materia di agricoltura e risorse naturali ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 luglio 1989, n. 4 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e alle cessazioni programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Sono fatte salve le assunzioni di personale autorizzate negli atti di programmazione del fabbisogno, adottati nell'anno precedente a quello di riferimento, e non effettuate».

2. Ferma restando la durata massima di trentasei mesi dei contratti di lavoro a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella versione anteriore al decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese) tutt'ora applicabile ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, attivati ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), per la temporanea copertura di posti vacanti, può essere prorogata, limitatamente agli anni 2025 e 2026, fino a ventiquattro mesi, nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento per la copertura dei posti.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 127.000 per gli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

Art. 50.

Modificazione dell'articolo 7 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Istituto regional Adolfo Gervasoni - Istituto regionale Adolfo Gervasoni), dopo le parole: «appartenente alla categoria D» sono aggiunte le seguenti: «con posizione di particolare responsabilità, di cui all'articolo 5 commi 5 e 5.1 della legge regionale n. 22/2010».

2. Il maggior onere a carico del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027, derivante dall'applicazione del comma 1, è determinato nell'importo massimo di euro 8.280 per l'anno 2025 e di euro 24.840 per gli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servi-



zi ausiliari all'istruzione), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura nell'ambito dell'autorizzazione finanziaria per le spese di personale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 29/2024 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

Capo V

RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO

Art. 51.

Riconoscimento di debiti fuori bilancio della Regione

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da sentenze esecutive, elencati nell'allegato O, per un importo complessivo di euro 2.188,68.

2. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, è riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati nell'allegato O per un importo complessivo di euro 38.958,40.

3. Al finanziamento dell'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2025/2027, nell'anno 2025, per euro 36.428,44 nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva), Titolo I e per euro 4.718,64 nei pertinenti capitoli di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo VI

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 52.

Variazioni compensative per rifinanziamento di leggi regionali

1. Per il triennio 2025/2027 sono autorizzate le variazioni compensative tra diversi programmi o titoli del bilancio regionale a valere sulle leggi regionali riepilogate nell'allegato D.

Art. 53.

Variazioni compensative

1. Sono autorizzate le variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027, come meglio riepilo-

gate nell'allegato B, per gli importi annuali complessivi, in aumento e in diminuzione, di seguito indicati:

a) per l'anno 2025: euro 40.532.519,02 di competenza e euro 3.722.519,02 di cassa;

b) per l'anno 2026: euro 3.031.901,00 di competenza;

c) per l'anno 2027: euro 2.840.852,53 di competenza.

TITOLO III

MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E ALTRE DISPOSIZIONI

Capo I

MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 54.

Rideterminazione per l'anno 2025 delle risorse destinate alla finanza locale

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, l'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 29/2024 è incrementato, ai sensi della presente legge, per l'anno 2025 di euro 10.350.400, di cui euro 12.031.796,71 in aumento ed euro 1.681.396,71 in diminuzione, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati negli importi indicati nell'Allegato M.

2. L'incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale, per euro 12.031.796,71, è destinato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2025/2027:

a) per euro 94.500, a valere sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'articolo 40;

b) per euro 1.150.000, a valere sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'articolo 40, per euro 800.000, e di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 50, per euro 350.000;

c) per euro 5.400.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'articolo 40, per euro 3.700.000, e di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 50, per euro 1.700.000;

d) per euro 110.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'articolo 40;



e) per euro 1.500.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 07 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'articolo 40;

f) per euro 400.000, a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'articolo 40, per euro 220.000, e di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 50, per euro 180.000;

g) per euro 269.584,31, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 50;

h) per euro 195.162,40, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), di cui euro 123.712,40 Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 71.450 Titolo 2 (Spese in conto capitale), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 50;

i) per euro 328.550, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 50;

j) per euro 54.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), di cui euro 24.000 Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 30.000 Titolo 2 (Spese in conto capitale), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 50;

k) per euro 5.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 09 (Servizio necroscopico e cimiteriale), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'articolo 40;

l) per euro 165.000, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'articolo 40;

m) per euro 2.360.000, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'articolo 40.

Art. 55.

Aggiornamento delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui all'allegato 1 della legge regionale n. 29/2024 sono aggiornate per gli importi indicati nell'Allegato L.

2. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa

disposte dalla presente legge in relazione all'effettività dei fabbisogni rispetto a quelli stimati e procedere, conseguentemente, alle variazioni degli stanziamenti assegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di contabilità pubblica.

Capo II

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 56.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'Allegato E.

Art. 57.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'Allegato F.

Art. 58.

Modificazioni al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura

1. A seguito delle disposizioni di cui alla presente legge, il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2025/2027 e il relativo elenco annuale sono modificati come descritto nell'Allegato N.

Art. 59.

Allegati

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) Allegato A: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni di parte entrata a copertura di maggiori spese nel triennio 2025/2027;

b) Allegato B: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni compensative in parte spesa;

c) Allegato C: Tabella riportante il dettaglio per Programma e legge degli interventi di cui all'articolo 39, rifinanziate con le maggiori entrate;

d) Allegato D: Tabella riportante il dettaglio per Programma e legge degli interventi di cui all'articolo 52, rifinanziate con compensazione;

e) Allegato E: Prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

f) Allegato F: Prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

g) Allegato G: Riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;



h) Allegato H: Riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

i) Allegato I: Quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli);

j) Allegato J: Quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);

k) Allegato K: Prospetto delle variazioni di bilancio, relative alle entrate e alle spese, riportanti i dati di interesse del tesoriere;

l) Allegato L: Ricognizione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali per il triennio 2025/2027;

m) Allegato M: Rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale per l'anno 2024;

n) Allegato N: Modifiche al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2025/2027 e relativo elenco annuale;

o) Allegato O: Elenco debiti fuori bilancio.

Capo III

CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 60.

Oggetto e finalità del contributo straordinario a favore delle cooperative sociali

1. In considerazione della valenza sociale delle attività svolte dalle cooperative sociali nel territorio regionale, in particolare nell'erogazione di servizi alla persona, alle famiglie, anche in situazioni di difficoltà, all'inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati e, più in generale, alla promozione del benessere collettivo, la Regione sostiene il ruolo sussidiario che esse svolgono in collaborazione con le pubbliche amministrazioni. A tal fine disciplina, al presente capo, l'erogazione di un contributo straordinario, una tantum, alle cooperative sociali operanti nel territorio della Valle d'Aosta, con la finalità di concedere un ristoro a fronte dei maggiori oneri economici derivanti dal rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo del 5 marzo 2024, applicato a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025.

Art. 61.

Destinatari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente capo le cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), che, alla data del 30 aprile 2025:

a) risultino regolarmente iscritte nel registro regionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico della cooperazione), nella categoria «cooperative sociali»;

b) abbiano avuto almeno un contratto in esecuzione con una pubblica amministrazione operante nel territorio della Valle d'Aosta, stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

c) abbiano applicato ad almeno un dipendente a tempo indeterminato, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui all'articolo 60.

Art. 62.

Concessione dei contributi

1. I contributi di cui al presente capo sono determinati nella misura massima di euro 800 per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato assunto dalla cooperativa sociale beneficiaria alla data del 30 aprile 2025 con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui all'articolo 54. L'importo massimo concedibile a ciascuna cooperativa sociale beneficiaria non può in ogni caso essere superiore a euro 80.000.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di cooperazione, a domanda, sulla base dei dati autodichiarati attestanti il possesso dei requisiti previsti ai fini dell'accesso ai contributi e di ogni altro requisito richiesto ai sensi della normativa vigente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

3. Qualora l'importo totale dei contributi richiesti, risultante dalle domande presentate alla data del 30 settembre 2025, ecceda gli stanziamenti di bilancio previsti dall'articolo 63 l'ammontare concedibile, per ciascun dipendente, è rideterminato, in riduzione, proporzionalmente alle risorse disponibili.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato, qualora rilevante.

5. I contributi di cui al presente articolo sono revocati, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di cooperazione, qualora la cooperativa sociale beneficiaria ometta o rifiuti di esibire tutta la documentazione utile a comprovare la veridicità dei requisiti autodichiarati per l'accesso al contributo o fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni. La revoca comporta la restituzione, entro sessanta giorni, dell'intero contributo percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione del contributo e fino alla data di avvenuta restituzione. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato. La restituzione del contributo può essere rateizzata in massimo ventiquattro mesi, senza ulteriori interessi.

6. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore requisito o aspetto, anche procedimentale, necessario per l'accesso ai contributi previsti dal presente articolo, ivi compresi le modalità e i termini per l'espletamento dell'istruttoria, nonché le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese.

Art. 63.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente capo è determinato in complessivi euro 700.000 per l'anno 2025, e fa carico alla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 1 (Spesa corrente).



2. L'onere derivante dall'applicazione del presente capo trova copertura nel bilancio della Regione per euro 700.000, per l'anno 2025, nel fondo speciale nella Missione 20 (Fondi e Accantonamenti), Programma 03 (Altri Fondi), Titolo 1 (Spesa corrente).

3. Per l'applicazione del presente capo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Capo IV

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 64.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 28 luglio 2025

Il Presidente: TESTOLIN

(Omissis).

26R00267

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2025, n. 23.

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e di cultura. Modificazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 44 dell'8 agosto 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge reca modificazioni alle leggi regionali 15 giugno 1983, n. 57 (Norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la

formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche), 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), 21 dicembre 1993, n. 89 (Disciplina delle iniziative e degli interventi volti alla promozione culturale e scientifica in Valle d'Aosta), 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), 12 maggio 2009, n. 8 (Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento), e 3 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta), e introduce, inoltre, specifiche disposizioni al fine di:

a) riconoscere la somma di euro 500 per la formazione continua al personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato e determinato;

b) introdurre disposizioni in materia di esoneri di personale docente per attività di supporto al dirigente scolastico;

c) prevedere la possibilità di concedere premi, sotto forma di denaro o di opere di natura artistica o artigianale, in occasione di iniziative culturali.

2. La presente legge reca, inoltre, modificazioni alle leggi regionali 14 novembre 2002, n. 24 (Istituzione della Fondazione Clément Fillietroz), e 20 dicembre 2010, n. 43 (Istituzione della Fondazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste «Sistema Ollignan Onlus»).

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 2.

Modificazioni alla l.r. 18/2016

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 18/2016 è sostituito dal seguente:

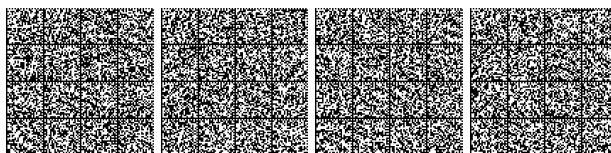
«1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e degli educatori e di valorizzarne le competenze professionali, è erogata la somma di 500 euro, per ogni anno scolastico, per l'aggiornamento e la formazione, nell'ambito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado:

a) dei docenti e degli educatori a tempo indeterminato;

b) dei docenti e degli educatori assunti con contratto a tempo determinato di supplenza annuale fino al termine dell'anno scolastico di riferimento;

c) dei docenti e degli educatori assunti con contratto a tempo determinato di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ed educative.».

2. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 18/2016, dopo le parole: «i docenti» sono inserite le seguenti: «e gli educatori».



Art. 3.

Riconoscimento dell'importo di euro 500 per la formazione agli educatori dal 2016/2017 al 2024/2025

1. La Regione riconosce, su istanza dell'interessato, l'importo di 500 euro, di cui all'articolo 16 della l.r. 18/2016, agli educatori che negli anni scolastici dal 2016/2017 al 2024/2025 compreso, erano a contratto indeterminato o sono stati assunti con contratto a tempo determinato di supplenza annuale fino al termine dell'anno scolastico di riferimento o di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ed educative.

2. Per gli educatori, di cui al comma 1, che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) hanno presentato domanda giudiziale per il riconoscimento di euro 500 di cui all'articolo 16 della l.r. 18/2016, l'importo è riconosciuto al netto di interessi e rivalutazione monetaria, e, in ogni caso, nei limiti dell'importo non ancora prescritto secondo la normativa statale vigente e di quanto non ancora corrisposto dall'Amministrazione regionale, anche in esecuzione di sentenze, nonché subordinatamente alla rinuncia a spese compensate all'azione fatta valere e a qualsivoglia ulteriore e futura pretesa avente medesimo titolo, in correlazione alla rinuncia della Regione a eventuali impugnazioni di sentenze nel frattempo emesse;

b) non hanno presentato domanda giudiziale, l'importo di 500 euro è riconosciuto per la formazione nelle annualità di cui al comma 1, subordinatamente alla rinuncia a qualsivoglia ulteriore e futura pretesa avente medesimo titolo.

3. I termini e le modalità per la presentazione dell'istanza di cui ai commi 1 e 2, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, per l'applicazione del presente articolo, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Riconoscimento dell'importo di euro 500 per la formazione ai docenti dal 2016/2017 al 2022/2023

1. La Regione riconosce, su istanza dell'interessato, l'importo di 500 euro, di cui all'articolo 16 della l.r. 18/2016, ai docenti che, durante gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023 compreso, sono stati assunti con contratto a tempo determinato di supplenza annuale fino al termine dell'anno scolastico di riferimento o di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ed educative.

2. Per i docenti, di cui al comma 1, che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) hanno presentato domanda giudiziale per il riconoscimento di euro 500 di cui all'articolo 16 della l.r. 18/2016, l'importo è riconosciuto, sulla base degli anni effettivi di supplenza annuale o di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ed educative, al netto di interessi e rivalutazione monetaria, e, in ogni caso, nei limiti dell'importo non ancora prescritto secondo la normativa statale vigente e di quanto non an-

cora corrisposto dall'Amministrazione regionale, anche in esecuzione di sentenze, nonché subordinatamente alla rinuncia a spese compensate all'azione fatta valere e a qualsivoglia ulteriore e futura pretesa avente medesimo titolo, in correlazione alla rinuncia della Regione a eventuali impugnazioni di sentenze nel frattempo emesse;

b) non hanno presentato domanda giudiziale, l'importo di 500 euro è riconosciuto per la formazione nelle annualità di cui al comma 1, subordinatamente alla rinuncia a qualsivoglia ulteriore e futura pretesa avente medesimo titolo.

3. È preclusa la presentazione dell'istanza di cui ai commi 1 e 2 a coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento dell'importo di 500 euro di cui all'articolo 16 della l.r. 18/2016 in applicazione dell'articolo 55 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 12 (Secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2023. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025).

4. I termini e le modalità per la presentazione dell'istanza di cui ai commi 1 e 2, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, per l'applicazione del presente articolo, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Esoneri di personale docente per attività di supporto al dirigente scolastico

1. In armonia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 83-bis, della legge 12 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), i dirigenti scolastici titolari di un incarico di reggenza possono richiedere il semi esonero, l'esonero o due semi esoneri dall'insegnamento del personale docente da utilizzare per attività di collaborazione e supporto al dirigente scolastico nello svolgimento di funzioni amministrative e organizzative.

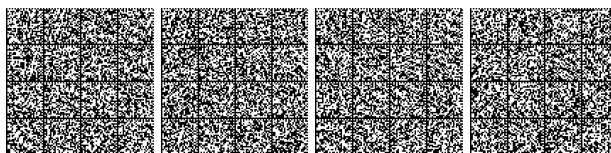
2. L'esonero o i semi esoneri di cui al comma 1 possono essere concessi secondo i seguenti criteri:

a) un esonero o due semi esoneri nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;

b) un esonero o due semi esoneri nelle istituzioni scolastiche di base in verticale;

c) un semi esonero nelle istituzioni scolastiche comprensive dei soli gradi di infanzia e primaria, nonché nelle istituzioni educative.

3. L'Amministrazione regionale mette a disposizione dei dirigenti scolastici titolari di un incarico di reggenza un ulteriore semi esonero dall'insegnamento del personale docente. Tale semi esonero si somma agli esoneri o ai semi esoneri di cui al comma 2, costituendo il contingente complessivo che può essere utilizzato per le sedi di titolarità o di reggenza, sulla base delle valutazioni effettuate dal dirigente scolastico reggente in merito agli aspetti organizzativi e al grado di complessità delle istituzioni scolastiche ed educative interessate.



4. Le istanze di esonero o semi esonero sono inoltrate dai dirigenti scolastici titolari di un incarico di reggenza alla Sovrintendenza agli studi entro il 14 agosto di ogni anno.

Art. 6.

Contributo straordinario a favore della Fondazione Maria Ida Viglino

1. A copertura dei maggiori oneri per il funzionamento dell'ente, per l'anno 2025 è autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario di euro 188.475 a favore della Fondazione Maria Ida Viglino, a integrazione dei contributi previsti dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta).

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Art. 7.

Modificazioni alla l.r. 89/1993

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 89/1993, è inserita la seguente:

«g-bis) organizzazione di iniziative culturali concernenti i settori dello spettacolo dal vivo, della lettura, delle arti e della creatività contemporanea in generale.».

2. Dopo l'articolo 2-bis della l.r. 89/1993, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-ter (Premi per iniziative culturali). — 1. La Regione assegna premi, sotto forma di denaro, in occasione di iniziative culturali, volte alla promozione della cultura in generale, con particolare attenzione a quelle destinate alla promozione della lettura e del libro, organizzate ai sensi della presente legge.

2. Per l'assegnazione dei premi è costituita apposita Giuria formata, nel numero massimo di cinque membri, da esperti di comprovata esperienza in materie letterarie e nella diffusione della cultura.

3. La Giuria di cui al comma 2 è composta da autori, critici letterari, giornalisti e rappresentanti di istituzioni culturali di levatura nazionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i membri della Giuria e definiti i relativi emolumenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. I criteri e le modalità per l'assegnazione dei premi di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

5. La Regione si riserva di assegnare, in occasione di iniziative culturali di cui al comma 1, oltre ai premi in denaro, opere di natura artistica o artigianale.

6. I criteri e le modalità per la scelta delle opere di cui al comma 5, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio. A tal fine, la Regione può avvalersi della collaborazione di altre strutture dell'Amministrazione o di enti pubblici e privati secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia.

Art. 2-quater (Premi d'arte e creatività contemporanea). — 1. La Regione assegna premi, sotto forma di denaro, in occasione di iniziative culturali indirizzate alla promozione della creatività contemporanea, che abbiano come obiettivo la realizzazione di progetti finalizzati, qualora ritenuti meritevoli, alla produzione di nuove opere artistiche, frutto di qualsiasi media delle arti visive della contemporaneità, organizzate ai sensi della presente legge, anche in collaborazione con altre associazioni o istituzioni museali o culturali riconosciute a livello statale o internazionale.

2. Per le proposte di ideazione delle iniziative e dei relativi temi, per l'elaborazione dei bandi o dei regolamenti, nonché per la valutazione e l'assegnazione dei premi, ovvero per la realizzazione di una o più di queste azioni a seconda del tipo di attività, è costituita un'apposita Commissione, formata da esperti nel settore dell'arte contemporanea, supportata da rappresentanti dell'Amministrazione regionale e delle istituzioni museali coinvolte nello svolgimento delle varie edizioni, all'interno della quale opera la Commissione in sede proponente, con il compito di individuare gli artisti, e la Giuria, con il compito di assegnare i premi.

3. La Commissione di cui al comma 2 è composta da un numero massimo di sette membri selezionati tra curatori museali, critici d'arte, esperti provenienti dal mondo accademico, da istituzioni culturali pubbliche o private, da associazioni museali o da enti attinenti all'arte emergente e al mercato dell'arte contemporanea. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i membri della Commissione, in sede proponente e di giuria, e definiti i relativi emolumenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. I criteri e le modalità per la valutazione e l'assegnazione dei premi di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

5. La Regione può sostenere occasioni di collaborazione con i partecipanti all'iniziativa, sulla base della graduatoria, per la realizzazione di ulteriori progetti, se di interesse e ritenuti particolarmente significativi, stabiliti nei limiti delle disponibilità di bilancio con deliberazione della Giunta regionale.

6. Le opere realizzate, esito della produzione artistica e della creatività contemporanea di cui al comma 1, entrano a far parte delle collezioni di arte contemporanea di proprietà della Regione, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.».

Capo IV

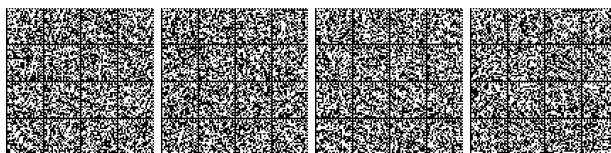
ALTRE MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 8.

Disposizioni in materia di utilizzazione del personale ispettivo, direttivo e docente in particolari compiti culturali e di ricerca e per iniziative nel campo educativo scolastico. Modificazioni alla l.r. 57/1983

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 57/1983 è sostituito dal seguente:

«2. L'utilizzazione nelle attività di cui al comma 1 può essere disposta anche per periodi di tempo determi-



nati, in numero non superiore a 40 unità ripartite nei vari ordini di scuola. Il personale utilizzato riacquista la sede nella quale era titolare al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio consecutivo; in caso di durata superiore esso è assegnato con priorità a una sede disponibile da lui scelta. Tale disposizione non trova applicazione nel caso l'utilizzazione sia disposta a metà tempo, considerato che il personale utilizzato a tempo parziale continua a prestare parte del servizio presso la scuola.».

Art. 9.

Disposizioni in materia di diritto allo studio in ambito universitario. Modificazioni alla l.r. 30/1989

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13-*bis* della l.r. 30/1989, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. In alternativa all'erogazione del servizio di mensa di cui al comma 1, la Regione determina l'importo dell'assegno di studio di cui all'articolo 5 relativamente agli studenti iscritti a corsi attivati dall'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste, da altre istituzioni universitarie convenzionate con la Regione o l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste e a corsi di alta formazione artistica e musicale, tenendo conto anche della spesa per i pasti.

4-*ter*. I criteri per la determinazione della quota dell'assegno di studio spettante per i pasti sono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 10.

Disposizioni in materia di finanziamenti alle istituzioni scolastiche. Modificazioni alla l.r. 19/2000

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 19/2000 è sostituito dal seguente:

«4. La Regione può inoltre concedere alle istituzioni scolastiche assegnazioni aggiuntive finalizzate:

a) allo svolgimento delle funzioni correlate al ruolo di «Scuola polo», attribuito alle stesse dalla Sovrain-tendente agli studi, in ambiti educativi diversi;

b) alla realizzazione di progetti di particolare rilevanza e complessità promossi o riconosciuti di interesse dalla Regione;

c) alla copertura di spese di comprovato carattere straordinario o imprevedibile.».

2. Il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 19/2000 è sostituito dal seguente:

«5. Le assegnazioni di cui al comma 4 rimangono vincolate alla loro destinazione fino alla realizzazione delle iniziative e degli obiettivi per cui sono state previste.».

Art. 11.

Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento. Modificazione alla l.r. 8/2009

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 7 della l.r. 8/2009 è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, la Regione può:

a) provvedere all'acquisto di dispositivi personali di fruizione, da cedere in comodato d'uso alle famiglie e da utilizzare come strumenti compensativi per gli studenti con DSA;

b) trasferire all'istituzione scolastica, cui è attribuito il ruolo di «Scuola polo» nell'ambito educativo dell'inclusione, le risorse necessarie all'acquisto dei dispositivi di cui alla lettera a), da cedere in comodato d'uso alle famiglie e da utilizzare come strumenti compensativi per gli studenti con DSA.».

Art. 12.

Disposizioni in materia di fondazioni. Modificazioni alle leggi regionali 24/2002 e 43/2010

1. Alla legge regionale 14 novembre 2002, n. 24 (Istituzione della Fondazione Clément Fillietroz), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1, le parole: «fisica ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «delle scienze»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Scopi*). — 1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusive finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di interesse generale, nell'intento di apportare ed accrescere benefici diretti alla collettività.

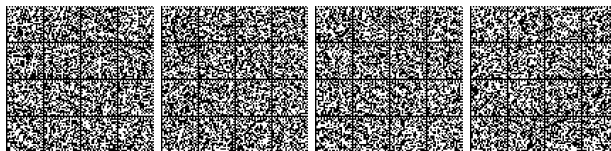
2. La Fondazione ha per scopo la ricerca e la cultura scientifica e la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente attraverso:

a) la ricerca in ambito delle Scienze, della Tecnologia, dell'Ingegneria e della Matematica, creando le condizioni affinché l'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy possa svolgere ricerche scientifiche di interesse sociale utilizzando le proprie apparecchiature e partecipare a programmi di ricerca nazionali ed internazionali, in collaborazione con istituti e centri di ricerca universitari;

b) il trasferimento tecnologico, derivante dalle proprie attività di ricerca scientifica, perseguendo progetti di sviluppo e innovazione tecnologica in autonomia o in collaborazione con partner di ricerca o industriali, nazionali ed internazionali, per la crescita dell'innovazione e dell'occupazione altamente specializzata del territorio;

c) il supporto alla ricerca scientifica e all'innovazione tecnologica a favore di enti di diritto privato o pubblico;

d) la didattica rivolta agli insegnanti e agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, mediante visite all'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy e



al Planetario di Lignan, corsi di formazione ed ogni altra iniziativa al fine di rafforzare l'offerta territoriale di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) la divulgazione delle scienze astronomiche, promuovendo ed organizzando corsi di formazione, visite guidate alle strutture dell'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy e al Planetario di Lignan ed ogni altra iniziativa utile al fine di rafforzare la promozione e la diffusione di attività culturali di interesse sociale con finalità di crescita culturale;

f) l'organizzazione di conferenze, seminari, azioni informative e divulgative con i mezzi ritenuti più idonei, compresa la produzione, la distribuzione e la commercializzazione di materiale scientifico multimediale, nonché la commercializzazione di tecnologie ed attrezzature di tipo astronomico;

g) la gestione dell'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy e del Planetario di Lignan e l'eventuale gestione di infrastrutture ad integrazione e supporto dell'Osservatorio medesimo;

h) la promozione delle attività di cui sopra, anche mediante apposite convenzioni con istituti, associazioni ed enti specializzati nel settore della ricerca scientifica.»;

c) dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 4, è aggiunta la seguente:

«d-bis) in caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento delle attività di interesse generale, l'assenza delle finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione sono devoluti a un ente con finalità analoghe, sentiti la Regione autonoma Valle d'Aosta e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 148, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).»;

d) dopo il comma 2 dell'articolo 5 è aggiunto, il seguente:

«2-bis) i beni della Fondazione sono destinati stabilmente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2.»;

2. Alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 43 (Istituzione della Fondazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste «Sistema Ollignan Onlus»), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Finalità). — 1. La Fondazione «Sistema Ollignan» persegue, senza fini di lucro, le seguenti finalità:

a) garantire alle persone con disabilità una collocazione, di breve e lunga durata, in un contesto lavorativo, sebbene in situazione protetta, che comprenda la progettazione e la gestione di attività produttive, anche in forma laboratoriale;

b) gestire interventi e servizi finalizzati a promuovere e valorizzare le abilità e le competenze delle persone con disabilità, attraverso una progettazione individualizzata e integrata.

2. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono destinati alle persone con disabilità che:

a) in uscita dal percorso scolastico, a seguito di percorsi di orientamento o di interruzione dei piani di inserimento lavorativo, siano stati esclusi dalla possibilità di inserimento lavorativo in un contesto ordinario da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale di cui all'articolo 8 della l.r. 14/2008;

b) intraprendano un percorso di orientamento, allo scopo di individuare successive collocazioni nel mondo del lavoro.

3. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite attraverso lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale.».

b) al comma 2 dell'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo quanto indicato nello statuto della Fondazione»;

c) al comma 1 dell'articolo 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ed è destinato stabilmente alle attività di interesse generale di cui all'articolo 2»;

d) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera c) del comma 1 è inserita la seguente:

«c-bis) l'assemblea dei partecipanti;»;

2) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«b) due designati, di comune accordo, dall'assemblea dei partecipanti costituita da eventuali soggetti pubblici e privati che aderiscono alla Fondazione successivamente alla sua costituzione ai sensi dell'articolo 3, comma 2.»;

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis) L'assemblea dei partecipanti è costituita dai soggetti partecipanti di cui all'articolo 3, comma 2. L'assemblea dei partecipanti si costituisce con la presenza della maggioranza dei propri componenti e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. Spetta all'assemblea dei partecipanti:

a) la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2;

b) la formulazione di pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione.»;

e) il comma 4 dell'articolo 7 è abrogato;

f) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Estinzione). — 1. La Fondazione «Sistema Ollignan Onlus» si estingue per sopravvenuta impossibilità di perseguire le finalità di cui all'articolo 2.

2. Il patrimonio residuo è devoluto ad altro ente senza scopo di lucro con finalità analoghe a quelle della Fondazione, sentiti la Regione autonoma Valle d'Aosta e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sen-



si dell'articolo 148, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).»;

g) la parola: «Onlus», ovunque ricorra nella l.r. 43/2010, è soppressa.

3. Le modificazioni di cui al presente articolo entrano in vigore a partire dalla data del 1° gennaio 2026.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 1.126.167,33 per l'anno 2025, in euro 726.500 per l'anno 2026 e in annui euro 876.500 a decorrere dal 2027.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027:

a) nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria):

1) titolo 1 (spese correnti) per euro 782.692,33 nel 2025, per euro 637.500 nel 2026 e per euro 637.500 nel 2027;

2) titolo 2 (spese in conto capitale) per euro 29.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;

b) nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), titolo 1 (spese correnti) per euro 25.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027;

c) nella Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), titolo 1 (spese correnti) per euro 120.000 nel 2025 ed euro 150.000 nel 2027;

d) nella Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale):

1) titolo 1 (spese correnti) per euro 194.475 nel 2025, per euro 33.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027;

2) titolo 2 (spese in conto capitale) per euro 2.000 per gli anni 2026 e 2027;

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nel titolo 1 (spese correnti):

1) nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 01 (Istruzione prescolastica), per euro 48.475 nel 2025;

2) nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), per euro 741.692,33 nel 2025 e euro 634.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027;

3) nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), per euro 25.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027;

4) nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), per euro 195.000 nel 2025 e per euro 17.500 per ciascuno degli anni 2026 e 2027;

5) nella Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), per euro 120.000 nel 2025 ed euro 150.000 nel 2027;

6) nella Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), per euro 6.000 nel 2025 e per euro 35.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027;

b) nel titolo 2 (spese in conto capitale) nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), per euro 15.000 per ciascun anno del triennio 2025/2027.

4. A decorrere dal 2028 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nei medesimi Missione, Programma e titolo e può essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

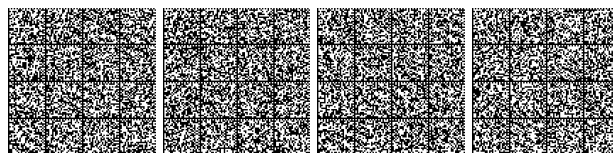
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 28 luglio 2025

Il Presidente: TESTOLIN

(Omissis).

26R00268



REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 novembre 2025, n. 31.

Modifica del regolamento di esecuzione in materia di abitazioni a prezzo calmierato.

(Pubblicato nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 27 novembre 2025, n. 48)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 21 novembre 2025, n. 968;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo la lettera *j)* del comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 17 ottobre 2024, n. 24, è aggiunta la seguente lettera:

«*j-bis*) comuni con esigenza abitativa: comuni con esigenza abitativa ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche.»

Art. 2.

1. Nel comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 17 ottobre 2024, n. 24, le parole: «delle abitazioni popolari» sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 17 ottobre 2024, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

«*1-bis*. Per la pianificazione e la definizione delle caratteristiche del progetto relativo alla realizzazione delle abitazioni a prezzo calmierato, i comuni con esigenza abitativa coinvolgono tempestivamente l'Istituto per l'edilizia sociale (di seguito denominato "IPES"). Al fine di agevolare la gestione delle abitazioni, le unità abitative eventualmente destinate all'IPES sono preferibilmente collocate in edifici autonomi.»

Art. 3.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 17 ottobre 2024, n. 24, è inserito il seguente comma:

«*2-bis*. Il comma 2 non si applica se il comune utilizza un'area agevolata per la realizzazione di abitazioni a prezzo calmierato ai sensi dell'art. 82, comma 2, dell'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata. In questo caso, in deroga al comma 1, il valore del terreno corrisponde al 50 per cento dell'indennità di espropriazione o, se acquistato mediante contratto di compravendita, al 50 per cento del prezzo di acquisto, che rimane a carico del comune secondo l'art. 87 dell'ordinamento dell'edilizia

abitativa agevolata. Per la determinazione del prezzo massimo degli edifici, al valore del terreno così determinato sono aggiunti i costi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.»

2. Dopo il primo periodo della lettera *c)* del comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 17 ottobre 2024, n. 24, è aggiunto il seguente periodo: «Tale sconto è pari ad almeno il 2 per cento nel caso previsto dall'art. 38, comma 1-*bis*, della legge.»

3. Dopo il comma 13 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 17 ottobre 2024, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

«*13-bis*. I prezzi massimi, fissati ai sensi del presente articolo mediante accordo o accordo aggiuntivo, per la vendita di abitazioni, autorimesse e posti auto si applicano anche alle vendite all'IPES.»

Art. 4.

1. Dopo la lettera *e)* del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 17 ottobre 2024, n. 24, è aggiunta la seguente lettera:

«*e-bis*) l'esercizio del diritto di priorità sull'acquisto da parte dell'IPES.»

Art. 5.

1. Dopo il comma 7 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 17 ottobre 2024, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

«*7-bis*. I comuni con esigenza abitativa danno avvio alla procedura di cui al presente articolo non appena scade il termine per l'esercizio del diritto di priorità dell'IPES. La procedura riguarda le abitazioni sulle quali l'IPES non ha esercitato il diritto di priorità.»

Art. 6.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 17 ottobre 2024, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

«*2-bis*. Il presente articolo non si applica alle abitazioni a prezzo calmierato acquistate dall'IPES.»

Art. 7.

1. Nel comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia 17 ottobre 2024, n. 24, dopo le parole: «comma 3, della legge» sono aggiunte le parole: «oppure se il comune utilizza un'area agevolata per la realizzazione di abitazioni a prezzo calmierato ai sensi dell'art. 82, comma 2, dell'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata».

Art. 8.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia 17 ottobre 2024, n. 24, sono aggiunti i seguenti commi:

«*1-bis*. Nei comuni con esigenza abitativa, l'IPES ha un diritto di priorità sull'acquisto di almeno il 30 per cento delle abitazioni, delle autorimesse e dei posti auto nella



prima vendita delle abitazioni. A tal fine, il comune concede all'IPES, dopo il rilascio del permesso di costruire, un termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, entro il quale l'IPES può far valere il proprio diritto di priorità sull'acquisto. La comunicazione è trasmessa per conoscenza alla ripartizione provinciale competente in materia di edilizia abitativa. L'esercizio del diritto di priorità è comunicato al Comune e alla ripartizione provinciale competente in materia di edilizia abitativa. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate tramite posta elettronica certificata.

1-ter. I comuni con esigenza abitativa di cui al comma 1-bis sanciscono il diritto di priorità dell'IPES ivi previsto negli accordi preliminari di cui all'art. 11, comma 1, e all'art. 13, comma 1, del presente regolamento nonché negli accordi di cui all'art. 40, comma 1, della legge. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, anche gli accordi preliminari e gli accordi ivi previsti devono prevedere la vendita all'IPES di almeno il 30 per cento delle abitazioni, delle autorimesse e dei posti auto e il diritto di priorità dello stesso.

1-quater. Le abitazioni acquisite a norma del comma 1-bis sono destinate alla locazione ai sensi della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, e successive modifiche. Il nulla osta del Sindaco/della Sindaca previsto dall'art. 8 non è necessario in caso di acquisto e locazione da parte dell'IPES.

1-quinquies. In caso di rivendicazione del diritto di priorità di cui al comma 1-bis, gli articoli 9 e 13 si applicano solo alle abitazioni, alle autorimesse e ai posti auto non interessati dalla rivendicazione della priorità.

1-sexies. L'IPES concede in locazione le abitazioni acquistate sulla base del diritto di priorità a canone sostenibile e, solo dopo l'esaurimento della relativa graduatoria, a canone sociale.»

Art. 9.

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 17 ottobre 2024, n. 24, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 24 novembre 2025

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

26R00170

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 novembre 2025, n. 32.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'elenco provinciale degli operatori e delle operatrici dell'agricoltura sociale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 27 novembre 2025, n. 48 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 21 novembre 2025, n. 975;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 5 dell'attività 2 «Fattoria didattica» nell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 17 maggio 2021, n. 18, è così sostituito:

«1. La Ripartizione provinciale Agricoltura finanzia il 70% della tariffa giornaliera ovvero euro 12,60 tramite le scuole. La tariffa giornaliera può essere adeguata ogni tre anni alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istituto provinciale di statistica (Astat).».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 2 dell'attività 3 per persone anziane nell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 17 maggio 2021, n. 18, è così sostituito:

«2. Se la persona necessita di assistenza infermieristica, è necessaria una valutazione del servizio infermieristico domiciliare territorialmente competente.».

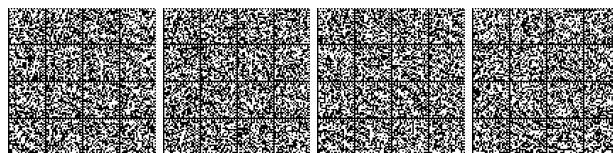
2. Il comma 3 dell'art. 2 dell'attività 3 per persone anziane nell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 17 maggio 2021, n. 18, è così sostituito:

«3. L'utente non può avere un vincolo di parentela o affinità di primo grado con il promotore/la promotrice di vita quotidiana o con i suoi familiari.».

3. La lettera b) del comma 1 dell'art. 4 dell'attività 3 per persone anziane nell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 17 maggio 2021, n. 18, è così sostituita:

«b) diploma relativo a uno dei seguenti profili professionali:

- 1) assistente sociale;
- 2) educatrice/educatore sociale;
- 3) educatrice/educatore per soggetti portatori di handicap (profilo professionale a esaurimento);
- 4) tecnica/tecnico dei servizi sociali;
- 5) operatrice/operatore socioassistenziale;
- 6) assistente per soggetti portatori di handicap;
- 7) assistente geriatrica e assistenziale/assistente geriatrico e assistenziale;
- 8) infermiera/infermiere;



9) infermiera generica/infermiere generico (profilo professionale a esaurimento);

10) educatrice/educatore;

11) operatrice sociosanitaria/operatore sociosanitario;

12) operatrice sociosanitaria specializzata/operatore sociosanitario specializzato;

13) operatrice sociosanitaria/operatore sociosanitario che ha concluso con esito positivo il modulo di specializzazione in gerontologia;

14) ausiliaria/ausiliario socioassistenziale.».

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'art. 2 dell'attività 4 per persone con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica nell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 17 maggio 2021, n. 18, è così sostituito:

«2. Se la persona necessita di assistenza infermieristica, è necessaria una valutazione del servizio infermieristico domiciliare territorialmente competente oppure del servizio specialistico competente.».

2. Il comma 3 dell'art. 2 dell'attività 4 per persone con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica nell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 17 maggio 2021, n. 18, è così sostituito:

«3. L'utente non può avere alcun vincolo di parentela o affinità di primo grado con il promotore/la promotrice di vita quotidiana o con i suoi familiari.».

3. La lettera b) del comma 1 dell'art. 4 dell'attività 4 per persone con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica nell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 17 maggio 2021, n. 18, è così sostituita:

«b) diploma relativo a uno dei seguenti profili professionali:

1) assistente sociale;

2) educatrice/educatore sociale;

3) educatrice/educatore per soggetti portatori di handicap (profilo professionale a esaurimento);

4) tecnica/tecnico dei servizi sociali;

5) operatrice/operatore socioassistenziale;

6) assistente per soggetti portatori di handicap;

7) assistente geriatrica e assistenziale/assistente geriatrico e assistenziale;

8) infermiera/infermiere;

9) infermiera generica/infermiere generico (profilo professionale a esaurimento);

10) educatrice/educatore;

11) operatrice sociosanitaria/operatore sociosanitario;

12) operatrice sociosanitaria specializzata/operatore sociosanitario specializzato;

13) operatrice sociosanitaria/operatore sociosanitario che ha concluso con esito positivo il modulo di specializzazione in gerontologia;

14) ausiliaria/ausiliario socioassistenziale.».

Art. 4.

1. Il comma 3 dell'art. 1 dell'attività 5 «Pasto nel vicinato» nell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 17 maggio 2021, n. 18, è così sostituito:

«3. Presso il maso si possono servire al massimo dieci utenti contemporaneamente. Nel caso di consegna di pasti a domicilio, si può fornire il pasto a un massimo di quindici utenti.».

2. Il comma 2 dell'art. 2 dell'attività 5 «Pasto nel vicinato» nell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 17 maggio 2021, n. 18, è così sostituito:

«2. Se la persona necessita di assistenza infermieristica, è necessaria una valutazione del servizio infermieristico domiciliare territorialmente competente.».

3. Il comma 3 dell'art. 2 dell'attività 5 «Pasto nel vicinato» nell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 17 maggio 2021, n. 18, è così sostituito:

«3. Per la somministrazione dei pasti a persone con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica è necessaria una valutazione del distretto sociale territorialmente competente oppure del servizio specialistico competente.».

4. Il comma 5 dell'art. 2 dell'attività 5 «Pasto nel vicinato» nell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 17 maggio 2021, n. 18, è così sostituito:

«5. L'utente non può avere un vincolo di parentela o affinità di primo grado con la persona che fornisce il servizio o con i suoi familiari.».

5. Il comma 1 dell'art. 7 dell'attività 5 «Pasto nel vicinato» nell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 17 maggio 2021, n. 18, è così sostituito:

«1. Le imprese agricole singole o associate che offrono il servizio garantiscono la collaborazione con i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio provinciale e in particolare con lo Sportello unico per l'assistenza e la cura di cui all'art. 15/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, attivo nel rispettivo comprensorio.».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 24 novembre 2025

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

26R00171



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 dicembre 2025, n. 33.

Modifica del regolamento di esecuzione sull'imposta comunale di soggiorno.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'11 dicembre 2025, n. 50 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del
21 novembre 2025, n. 974

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituito:

«Art-12-*bis* (Raccolta e trattamento dei dati). —

1. L'Associazione provinciale delle organizzazioni turistiche dell'Alto Adige è autorizzata, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, «Regolamento generale sulla protezione dei dati», di seguito denominato GDPR, alla raccolta e al trattamento dei dati personali dei soggetti indicati all'articolo 4 ai fini della determinazione dell'imposta comunale di soggiorno.

2. La comunicazione e lo scambio di dati personali tra i gestori degli esercizi ricettivi, le organizzazioni turistiche, l'Associazione provinciale delle organizzazioni turistiche dell'Alto Adige, i Comuni e il Consorzio dei Comuni sono ammessi per l'adempimento degli obblighi di legge e di quelli derivanti dal presente regolamento.

3. I soggetti di cui al comma 2 adottano misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire che i dati personali delle persone interessate siano:

a) sufficienti e necessari a conseguire la finalità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c) del GDPR;

b) esatti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del GDPR;

c) conservati per il periodo necessario a conseguire la finalità e successivamente cancellati o resi anonimi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del GDPR;

d) accessibili solo a persone autorizzate al loro trattamento;

e) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) del GDPR.

4. Alle persone interessate è fornita idonea informativa sul trattamento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.»

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Provincia 1 febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 13-*ter* (Esenzione per le forze dell'ordine durante i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026). — 1. Le forze dell'ordine che pernottano per esigenze di servizio connesse alla celebrazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 negli esercizi ricettivi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale sono esentate dal pagamento dell'imposta comunale di soggiorno.»

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 dicembre 2025

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

26R00172

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2025, n. 24.

Modifiche al regolamento regionale 1° agosto 2016, n. 16 (Regolamento per la disciplina degli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio per il personale della giunta della regione Lazio) e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - Ordinario - n. 101 del 9 dicembre 2025)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

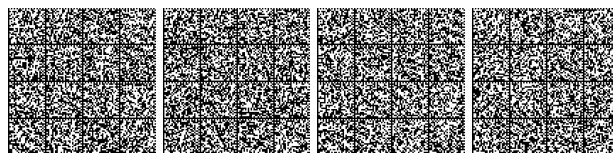
EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'art. 3 del regolamento regionale 1° agosto 2016, n. 16 «Regolamento per la disciplina degli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio per il personale della Giunta della Regione Lazio» e successive modifiche

1. Alla lettera f) del comma 3 dell'art. 3 del r.r. 16/2016 dopo le parole: «competenza della Regione», sono inserite le seguenti: «o in società a partecipazione pubblica



fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modifiche e dagli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

26R00072

REGOLAMENTO REGIONALE 23 dicembre 2025, n. 25.

Modifiche al regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11
“Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della giunta regionale, delle aziende unità sanitarie locali, degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)”.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - Ordinario - n. 106 del 29 dicembre 2025)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica del titolo del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11 «Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende Unità Sanitarie Locali, degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)».

1. Il titolo del r.r. 11/2014, è sostituito dal seguente: «Trattamento delle categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante e

di dati relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie locali, degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, delle società e degli enti privati a partecipazione regionale nel rispetto dei principi previsti nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 1 del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11

1. All'articolo 1 del r.r. 11/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente: «Il presente regolamento, in attuazione e integrazione dei commi 26 e 27 dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011) e successive modifiche, identifica i tipi di dati che possono essere trattati e le operazioni eseguibili su tali dati, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie locali, degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, delle società e degli enti privati a partecipazione regionale nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza.»;

b) al comma 2, le parole: «, secondo il disposto di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)», sono soppresse.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11

1. All'articolo 2 del r.r. 11/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «decreto legislativo n. 196/2003», sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003,



n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche»;

b) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: «finalità di», è aggiunta la seguente: «rilevante»;

2) le parole: «sensibili o giudiziari e i dati siano, in ogni caso, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati», sono sostituite dalle seguenti: «ric conducibili alle categorie particolari di dati personali o ai dati relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 3 del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11

1. All'articolo 3 del r.r. 11/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica, è sostituita dalla seguente: «(Tipi di dati, operazioni eseguibili, motivo di interesse pubblico rilevante, misure appropriate e specifiche per la tutela dei diritti fondamentali e degli interessi dell'interessato)»;

b) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: «sensibili e giudiziari», sono sostituite dalle seguenti: «ric conducibili alle categorie particolari di dati personali e i dati relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza»;

2) dopo le parole: «finalità di», è inserita la seguente: «rilevante»;

3) alla lettera a), la parola: «A37» è sostituita dalla seguente: «A38».

Art. 5.

Integrazione dell'allegato A del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11

1. Dopo la scheda A37 dell'allegato A del r.r. 11/2014, è inserita la scheda A38, allegato «A» del presente regolamento.

Art. 6.

Inserimento dell'articolo 3-bis nel regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11

1. Dopo l'articolo 3 del r.r. 11/2014, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Disposizioni transitorie). — 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le strutture regionali, per le rispettive competenze, provvedono ad aggiornare le schede allegate, relative ai singoli trattamenti, individuando i tipi di dati, le operazio-

ni di trattamento eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure appropriate e specifiche per la tutela dei diritti fondamentali e degli interessi dell'interessato.

2. Fino al completamento degli aggiornamenti previsti nel comma 1 continuano ad applicarsi le schede relative a ciascun trattamento, allegate al presente regolamento.».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omiss).

26R00073

REGOLAMENTO REGIONALE 29 dicembre 2025, n. 26.

Modifiche al regolamento regionale 4 gennaio 2022, n. 2 «Disciplina delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, ai sensi della legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)» e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - Ordinario - n. 107 del 30 dicembre 2025)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

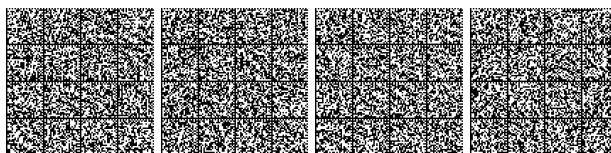
Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale 4 gennaio 2022, n. 2 «Disciplina delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, ai sensi della legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 «Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico»» e successive modifiche

1. Al comma 1 dell'art. 2 del r.r. n. 2/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g), è sostituita dalla seguente:

«g) fluido termovettore: il fluido circolante nell'impianto a circuito chiuso, impiegato per il trasporto e l'utilizzo del calore, come definito dall'art. 2, comma 1,



lettera *d*) del decreto del Ministero della Transizione ecologica del 30 settembre 2022 (Prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e misure di semplificazione per l'installazione dei predetti impianti) e successive modifiche»;

b) la lettera *h*), è sostituita dalla seguente:

«*h*) test di risposta termica (TRT): prova sperimentale che permette di rilevare le proprietà di scambio termico nel sottosuolo, necessarie per il corretto dimensionamento delle sonde geotermiche, come definito dall'art. 2, comma 1, lettera *g*) del decreto del Ministero della Transizione ecologica 30 settembre 2022»;

c) la lettera *i*), è sostituita dalla seguente:

«*i*) impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso: impianti previsti nell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) e successive modifiche, muniti di scambiatori termici interrati (sonde geotermiche), finalizzati al prelievo o alla cessione di calore al terreno, comprensivi di tutte le tubazioni poste sotto la superficie del suolo o sotto l'edificio, sia orizzontali che verticali, nonché le loro connessioni e giunzioni, i collettori e i dispositivi di chiusura e regolazione, incluse le pompe di calore o i dispositivi di scambio termico, posti nel locale tecnico dell'edificio servito, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera *e*) del decreto del Ministero della Transizione ecologica 30 settembre 2022»;

d) la lettera *p*), è sostituita dalla seguente:

«*p*) pompa di calore geotermica: macchina termica capace di trasferire calore da una sorgente termica a un'altra a temperatura più alta. La pompa di calore geotermica fa parte di un impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso ed è destinata al riscaldamento e raffreddamento dell'edificio servito o, più in generale, alla produzione di acqua calda o refrigerata, come definita nell'articolo 2, comma 1, lettera *h*) del decreto del Ministero della Transizione ecologica 30 settembre 2022»;

e) la lettera *q*), è sostituita dalla seguente:

«*q*) potenza termica: potenza termica nominale della pompa di calore geotermica installata nell'impianto, erogata alle condizioni di riferimento previste dalle pertinenti norme tecniche di prodotto, quali la UNI EN 14511-1:2018 "condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffreddamento degli ambienti e refrigeratori per cicli di processo con compressore elettrico - parte 1: Termini e definizioni -", per le pompe di calore elettriche a compressione di vapore, come definita nell'articolo 2, comma 1, lettera *c*) del decreto del Ministero della Transizione ecologica 30 settembre 2022.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del regolamento regionale 4 gennaio 2022, n. 2

1. All'art. 4 del r.r. n. 2/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c*) del comma 1, le parole: «e 9 del presente regolamento», sono sostituite dalle seguenti: «7, 7-bis, 8, 9»;

b) al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: «*d*), *e*), *g*), *i*) ed *l*)», sono sostituite dalle seguenti: «*c*)»;

2) le parole: «della prova Ground Response Test (GRT)», sono sostituite dalle seguenti: «TRT».

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale 4 gennaio 2022, n. 2

1. L'art. 6 del r.r. n. 2/2022, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Tipologie di impianti*). — 1. Al fine della realizzazione e della gestione delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, gli impianti si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) impianto a circuito chiuso, a servizio di edifici esistenti in assenza di alterazioni dei volumi e delle superfici, di cambi di destinazione d'uso, di interventi su parti strutturali, di aumento delle unità immobiliari, di incremento dei parametri urbanistici, con le seguenti caratteristiche:

1) potenza termica dell'impianto inferiore a cinquanta kilowatt;

2) sonde geotermiche che si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a due metri dal piano campagna o, se verticali, a profondità non superiore a ottanta metri dal piano campagna;

b) impianto a circuito chiuso con le seguenti caratteristiche:

1) potenza termica dell'impianto è inferiore a cento kilowatt;

2) sonde geotermiche che si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a tre metri dal piano campagna o, se verticali, a profondità non superiore a centosettanta metri dal piano campagna;

c) impianto a circuito chiuso con le seguenti caratteristiche:

1) potenza maggiore o uguale a cento kilowatt e inferiore a duemila kilowatt;

2) profondità delle sonde geotermiche maggiore di centosettanta metri e inferiore a quattrocento metri;

d) impianto a circuito aperto limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, come definita nell'articolo 2, comma 1, lettera *u*);

e) impianto a circuito aperto, su corpo idrico superficiale o su falda acquifera sotterranea con le seguenti caratteristiche:

1) potenza inferiore a duemila kilowatt;



2) profondità fino a quattrocento metri.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 7 del regolamento regionale 4 gennaio 2022, n. 2

1. All'art. 7 del r.r. n. 2/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica, è sostituita dalla seguente: «(Criteri e modalità per la presentazione della comunicazione per l'installazione delle sonde geotermiche per la realizzazione degli impianti a circuito chiuso previsti nell'art. 6, comma 1, lettera a));

b) al comma 1, le parole: «di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b)», sono sostituite dalle seguenti: «previsti nell'art. 6, comma 1, lettera a));

c) il comma 2, è abrogato;

d) al comma 6, le parole: «di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modifiche» sono sostituite dalle seguenti: «previste nell'articolo 8, comma 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) e successive modifiche;

e) il comma 8, è sostituito dal seguente:

«8. La progettazione degli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica non superiore a cinquanta kilowatt può essere effettuata, in alternativa al TRT, desumendo i parametri termici del sottosuolo tenuto conto dei dati di letteratura o delle stratigrafie già disponibili dell'area interessata o di siti adiacenti.».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 7-bis nel regolamento regionale 4 gennaio 2022, n. 2

1. Dopo l'art. 7 del r.r. n. 2/2022, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Criteri e modalità per la presentazione della procedura abilitativa semplificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 190/2024, degli impianti previsti nell'articolo 6, comma 1, lettere b) e d)). — 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis e comma 3, lettera b) della legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) e successive modifiche, la realizzazione degli impianti previsti nell'articolo 6, comma 1, lettere b) e d), è autorizzata tramite Procedura Abilitativa Semplificata, di seguito PAS. Il proprietario, come previsto nell'articolo 2, comma 1, lettera r), è tenuto a presentare al comune nel cui territorio è effettuata l'installazione, almeno trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, la procedura in cui sono riportati i relativi dati anagrafici e i dati catastali del sito. Se il proprietario del terreno è un soggetto diverso dal proprietario dell'immobile, alla PAS è allegata, inoltre, una dichiarazione di assenso del proprietario del terreno.

La PAS è sottoscritta da un tecnico abilitato in materia di progettazione di impianti, nel rispetto della normativa vigente ed è corredata dai relativi elaborati progettuali e dai dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. L'impresa affidataria assevera la conformità dei lavori progettati agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e la compatibilità degli stessi con le disposizioni normative in materia sismica e di rendimento energetico nell'edilizia, nonché il rispetto dei vincoli e dei divieti previsti nell'articolo 3, commi 1, 2 e 4.

2. Alla PAS, prevista nel comma 1, sono allegati:

a) la copia del codice identificativo dell'avvenuta registrazione al Registro regionale degli impianti geotermici, di seguito RIG, previsto nell'articolo 4, comma 4;

b) una dettagliata relazione tecnica, corredata dai relativi elaborati progettuali, a firma di un progettista abilitato;

c) una relazione geologica e idrogeologica sito specifica, a firma di un geologo abilitato;

d) per pozzi di profondità superiore a trenta metri dal piano campagna, copia della comunicazione inviata al Dipartimento per il Servizio geologico presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464 (Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale);

e) l'iscrizione al RIG, prevista nell'articolo 4, da parte del proprietario dell'impianto, prima di effettuare la comunicazione prevista nel comma 1.

3. Gli impianti previsti nell'art. 6, lettere b) e d), quando presentano le caratteristiche previste nell'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 3/2016, sono esclusi dalla verifica regionale di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. Sono fatti salvi gli impianti previsti nel comma 5, per i quali resta ferma l'applicazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni previste nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche.

4. L'installazione di impianti disciplinati nel presente articolo ricadenti, anche in parte, all'interno di aree naturali protette previste nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche o istituite ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, è condizionata al nulla osta dell'ente di gestione delle aree naturali protette, nonché alla procedura regionale di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, secondo i criteri e le modalità previste dall'allegato A della delibera di Giunta



regionale n. 132 del 27 febbraio 2018 (Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104.). Gli impianti ricadenti all'interno di siti della rete Natura 2000 sono sottoposti, inoltre, alla procedura di valutazione d'incidenza prevista nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità ambientale prevista nella medesima deliberazione della Giunta regionale 132/2018.

5. Nei casi di installazione degli impianti previsti nel presente articolo in aree soggette a tutela archeologica, paesaggistica e ambientale e in tutti i casi in cui siano necessari ulteriori atti di assenso previsti da norme statali e regionali, l'amministrazione comunale competente provvede all'acquisizione dei medesimi secondo le modalità previste nell'articolo 8, comma 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) e successive modifiche.

6. Il proprietario è tenuto, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 3/2016, nonché dell'articolo 4, comma 4 del presente regolamento, entro un anno dalla data di registrazione al RIG, a certificare l'avvenuta conclusione dei lavori compilando l'apposita sezione del RIG.

7. La progettazione degli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica superiore a cinquanta kilowatt e fino a cento kilowatt è effettuata determinando i parametri termici del sottosuolo mediante un TRT o mediante una adeguata campagna di indagini per la caratterizzazione geologica e termica dei terreni.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 del regolamento regionale 4 gennaio 2022, n. 2

1. All'art. 8 del r.r. n. 2/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica, è sostituita dalla seguente: «(Criteri e modalità per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l'installazione delle sonde geotermiche per la realizzazione degli impianti a circuito chiuso previste nell'articolo 6, comma 1, lettera c))»;

b) al comma 1, le parole: «come individuate dall'articolo 6, comma 1, lettere da c) a l)», sono sostituite dalle seguenti: «come individuata dall'articolo 6, comma 1, lettera c))»;

c) al comma 2, le parole: «di cui all'art. 6, comma 1, lettera l)», sono sostituite dalle seguenti: «con potenza maggiore o uguale a cinquecento kilowatt e inferiore a duemila kilowatt»;

d) al comma 14, le parole: «della prova Ground Response Test (GRT)», sono sostituite dalle seguenti: «TRT»;

e) al comma 15, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: «lettere d), e), g), i) ed l)», sono sostituite dalle seguenti: «lettera c))»;

2) le parole: «della prova Ground Response Test (GRT)», sono sostituite dalle seguenti: «TRT».

Art. 7.

Modifiche all'art. 9 del regolamento regionale 4 gennaio 2022, n. 2

1. All'art. 9 del r.r. n. 2/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica, è sostituita dalla seguente: «(Criteri e modalità per la presentazione dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 190/2024, per l'installazione degli impianti a circuito aperto previsti nell'art. 6, comma 1, lettera e))»;

b) al comma 1, le parole «di cui all'art. 6, comma 1, lettere m), n), o) e p)», sono soggetti ad autorizzazione unica, come disciplinata dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011», sono sostituite dalle seguenti: «previsti nell'art. 6, comma 1, lettera e), sono soggetti ad autorizzazione unica ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 190/2024»;

c) il comma 4, è abrogato;

d) al comma 6, le parole: «di cui all'art. 6, comma 1, lettere m) e o)», nonché degli impianti di cui al comma 4), sono sostituite dalle seguenti: «con potenza inferiore a un megawatt».

Art. 8.

Modifiche all'art. 10 del regolamento regionale 4 gennaio 2022, n. 2

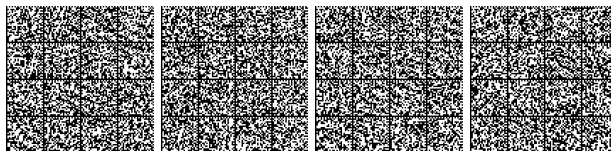
1. All'art. 10 del r.r. n. 2/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per la realizzazione delle sonde geotermiche, la direzione dei lavori del cantiere di perforazione è affidata ad un professionista abilitato all'esercizio della professione e iscritto al proprio albo professionale, in possesso delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti) e successive modifiche, relativamente agli aspetti geologici, idrogeologici, ambientali e degli eventuali impatti termici sul sottosuolo.»;

b) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) i materiali impiegati nell'installazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso devono possedere caratteristiche adeguate a quanto previsto dalle norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione, di seguito UNI, 11466:2012 e 11467:2012 «Sistemi geotermici a pompa di calore - requisiti per il dimensionamento e la



progettazione», in quanto applicabili, e non devono, in alcun caso, alterare le caratteristiche chimico-fisiche dei terreni e degli acquiferi interessati, né causare fenomeni di inquinamento»;

2) la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) il fluido vettore da utilizzare negli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso deve essere a basso impatto ambientale, con preferenza per l'acqua potabile, eventualmente addizionata con glicole propilenico a uso alimentare o altro anticongelante con caratteristiche equivalenti in termini di tossicità e biodegradabilità. Non è ammesso l'utilizzo di inibitori della corrosione»;

3) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) le condotte e le valvole facenti parte dell'impianto, laddove interrate, devono essere resistenti alla corrosione;

e-ter) relativamente alla progettazione, all'installazione e alla valutazione dei requisiti ambientali degli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso, trovano applicazione, se pertinenti e applicabili, le norme tecniche UNI 11466:2012 e 11467:2012.»;

c) al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) devono essere adottate specifiche precauzioni tecniche per evitare il contatto idraulico tra le falde e il loro rimescolamento»;

2) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) le operazioni di scavo o perforazione del terreno, per l'installazione delle sonde geotermiche, delle tubazioni di collegamento e dei componenti di impianto, previste dall'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero della transizione ecologica 30 settembre 2022, devono avvenire in modo da evitare l'inquinamento del sottosuolo e delle acque»;

3) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) durante l'installazione degli scambiatori geotermici devono essere adottati specifici accorgimenti e procedure atti a evitare dispersioni di liquidi inquinanti o dannosi sul suolo o nel sottosuolo; e ter) gli sbancamenti per la posa in opera di sonde orizzontali non devono pregiudicare la stabilità dei terreni interessati.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 11 del regolamento regionale 4 gennaio 2022, n. 2

1. All'art. 11 del r.r. n. 2/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica, è sostituita dalla seguente: «(Modalità tecnico-operative per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti geotermici a circuito chiuso previsti dall'art. 6, comma 1, lettere a), b), c))»;

b) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Nei casi in cui è prescritta l'esecuzione del TRT, la relativa prova è condotta su una sonda pilota, che, successivamente, può entrare a far parte del campo sonde complessive.»;

c) al comma 8, le parole «di cui all'art. 6, comma 1 lettera l)», sono sostituite dalle seguenti: «con potenza maggiore o uguale a cinquecento kilowatt e inferiore a duemila kilowatt».

Art. 10.

Modifiche all'art. 12 del regolamento regionale 4 gennaio 2022, n. 2

1. All'art. 12 del r.r. n. 2/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica, è sostituita dalla seguente: «(Modalità tecnico-operative per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti geotermici a circuito aperto previsti dall'art. 6, comma 1, lettere d), ed e))»;

b) al comma 1, le parole: «m) a p)», sono sostituite dalle seguenti: «d) ed e)».

Art. 11.

Modifiche all'art. 13 del regolamento regionale 4 gennaio 2022, n. 2

1. All'art. 13 del r.r. n. 2/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «lettere da m) a p)», sono sostituite dalle seguenti: «lettera e)».

Art. 12.

Modifiche all'art. 15 del regolamento regionale 4 gennaio 2022, n. 2

1. All'art. 15 del r.r. n. 2/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 5 della lettera a) del comma 2, le parole: «GRT», sono sostituite dalle seguenti: «TRT».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

26R00074



MODALITÀ PER LA VENDITA

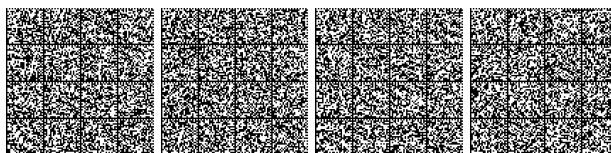
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

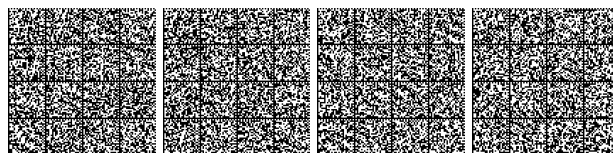
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 6 0 9 2 6 *

€ 3,00

